GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — LUNEDI' 24 DICEMBRE — NUM. 301

Domani, 25 dicembre, ricorrendo una delle feste legali stabilite dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la GAZZETTA.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5849** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del Regno.

CAPO I.

Degli uffici sanitari.

Art. 1. — La tutela della sanità pubblica spetta al ministro dell'interno, e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai sindaci.

Art. 2. — È istituito presso il Ministero dell'interno un *Consiglio superiore di sanità.* In ogni provincia, alla dipendenza del prefetto, sarà un *Consiglio provinciale di sanità.* Vi sarà pure un *medico provinciale.*

In ogni comune sarà un medico ufficiale sanitario.

Art. 3. — All'assistenza medica chirurgica ed ostetrica, gratuita pei poveri, ed a quella zooiatrica, limitata ai luoghi ove ne sarà riconosciuto il bisogno, provvederanno i comuni sia isolatamente sia associati in consorzi, quando l'una o l'altra non sia assicurata altrimenti.

I comuni dovranno altresì provvedere alla vigilanza igienica; quelli di popolazione superiore a 20,000 abitanti con adatto personale e con convenienti laboratorî; gli altri per mezzo del personale sanitario di cui dispongono.

CAPO II.

Del Consiglio superiore di sanità.

Art. 4. — Il Consiglio superiore di sanità è composto:

di cinque dottori in medicina e chirurgia, competenti particolarmente nella igiene pubblica;

di due ingegneri esperti nella ingegneria sanitaria;

di due naturalisti;

di due chimici;

di un veterinario;

di un farmacista;

di un giureconsulto;
di due persone esperte nelle materie amministrative.
Essi saranno nominati con decreto reale sopra proposta del ministro dell'interno; avranno una indennità di presenza per le sedute cui interverranno.
Sei almeno di loro debbono risiedere nella capitale.
Durano in carica tre anni, e possono essere rinominati.
Faranno inoltre parte del Consiglio stesso;
il capo dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno;
un medico ispettore del Corpo sanitario militare;
un medico ispettore del Corpo sanitario marittimo;
il procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;
il direttore generale della marina mercantile;
il direttore generale della statistica;
il direttore generale dell'agricoltura.
Il ministro designa a presiedere un membro dello stesso Consiglio, ed a segretario un medico impiegato dell'Ufficio sanitario del Ministero dell'interno. Questo segretario non avrà voto nel Consiglio.
Art. 5. — Il Consiglio superiore di sanità
porta la sua attenzione sui fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica del Regno, dei quali sarà informato dal Ministero dell'interno;
propone quei provvedimenti, quelle inchieste, e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini dell'Amministrazione sanitaria;
dà parere sulle questioni che gli saranno deferite dal ministro dell'interno.
Il suo parere deve essere chiesto:
su tutti i regolamenti da emanarsi dal ministro riguardanti l'igiene e la sanità pubblica;
sulle questioni di massima cui possono dar luogo i regolamenti locali d'igiene;
sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l'igiene;
sui ricorsi contro le deliberazioni dei prefetti e dei Consigli provinciali sanitari sulle materie indicate da questa legge, sui quali la decisione spetta al ministro dell'interno;
sui ricorsi al ministro dell'interno, di cui all'art. 16 della presente legge;
sui ricorsi relativi a contestazioni già decise dai prefetti tra i comuni e gli ufficiali sanitari, e sui ricorsi di comuni, cittadini e di corpi morali contro il servizio ed il personale sanitario degli ospedali od istituti privati;
sui regolamenti per la coltivazione del riso a norma dell'articolo 1 della relativa legge del 12 giugno 1866;
e sugli altri casi indicati da questa e da altre leggi.
Art. 6. — Il Consiglio superiore di sanità avrà sedute ordinarie e straordinarie; le prime, nei periodi determinati dal regolamento, che sarà fatto per eseguire questa legge; le seconde, tutte le volte che sarà convocato dal ministro.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la metà almeno dei suoi componenti; nei casi però nei quali si tratterà di dare un parere domandato con urgenza dal ministro, potrà deliberare con la sola presenza della maggioranza dei membri residenti nella capitale.
Art. 7. — Il capo dell'Ufficio sanitario del Ministero dell'interno informa il Consiglio superiore di sanità dei fatti riguardanti l'igiene e la sanità nel regno, degli studi fatti dall'Ufficio e degli intendimenti del Ministero intorno agli argomenti su cui il Consiglio deve deliberare.

Capo III.

Del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 8. — Il Consiglio provinciale di sanità è composto:
di due dottori in medicina e chirurgia;
di un cultore di chimica;
di un giureconsulto;
di un farmacista;
di un veterinario;
di un ingegnere;
e di una persona esperta nelle materie amministrative.
Però nella provincia di Roma, ed in quelle che abbiano almeno un milione di abitanti, i dottori in medicina e chirurgia saranno quattro e gli ingegneri tre, ed in quelle che abbiano almeno 500,000 abitanti i dottori in medicina, e chirurgia saranno tre e gli ingegneri due.
I suddetti componenti del Consiglio provinciale sanitario saranno nominati con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
Dello stesso Consiglio il prefetto sarà presidente, e ne faranno parte il procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale ed il medico provinciale.
Il prefetto designa a segretario del Consiglio un impiegato della prefettura, il quale non avrà voto.
Art. 9. — Il Consiglio provinciale di sanità:
porta la sua attenzione su tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei vari comuni della provincia;
propone al prefetto quei provvedimenti e quelle investigazioni che giudica opportuni;
dà parere su tutte le questioni che gli saranno deferite dal prefetto.
Il suo parere sarà richiesto:
a) sui regolamenti locali d'igiene prima di essere trasmessi al ministro dell'interno;
b) sui regolamenti speciali per la coltivazione del riso indicati nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1866, n. 2967; su quelli per la macerazione delle piante tessili, e sopra altri regolamenti speciali a scopo igienico;
c) sui consorzi comunali per il servizio medico-ostetrico e veterinario;
d) sulle contestazioni tra sanitari e municipi, corpi morali e privati per ragioni di servizio sanitario ed igienico;
e) sui provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria e gli esercenti illegalmente;
f) sulle discipline da applicarsi alle industrie manifatturiere ed agricole e le cautele igieniche richieste a tutela dei lavoratori;
g) sui provvedimenti igienici da imporsi agli stabilimenti pubblici, o di pubblico accesso, o di riunione;
h) sulla relazione intorno lo stato sanitario della provincia, compilato dal medico provinciale, da spedirsi ogni anno al ministro dell'interno colle osservazioni del Consiglio ove occorreranno, e sui rapporti del veterinario provinciale;
i) sui reclami contro le decisioni dei sindaci intorno alla salubrità delle case ed a lavori nocivi all'igiene, di cui agli articoli 38 e 40;
l) e sugli altri casi indicati da questa e da altre leggi.

Capo IV.

Del medico provinciale.

Art. 10. — Il medico provinciale è nominato con decreto reale colle norme che saranno indicate da apposito regolamento.
Egli potrà cumulare altro impiego dipendente dall'esercizio della medicina o dall'insegnamento in conformità dell'art. 3 della legge sulla cumulazione degli impieghi del 14 maggio 1851, n. 1173; purchè tale impiego sia esercitato nel capoluogo della provincia, ove egli deve avere stabile residenza.
Nelle provincie dove non si sia provveduto alla nomina del medico provinciale, potranno esserne disimpegnate le funzioni da uno dei medici del Consiglio provinciale sanitario, designato dal ministro dell'interno.
Ove per l'estensione della provincia ne sarà riconosciuto il bisogno, il ministro potrà designare in alcuni Capiluoghi di circondario medici per coadiuvare il medico provinciale.
Art. 11. — Il medico provinciale:
a) si tiene in corrispondenza cogli ufficiali sanitari comunali per tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica;

b) veglia sul servizio sanitario e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari in tutta la provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;

c) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la pubblica salute, gli propone i provvedimenti d'urgenza reclamati dalla pubblica incolumità;

d) promuove dal prefetto la convocazione del Consiglio provinciale di sanità per sottoporgli le questioni e averne il parere in tutte le materie sulle quali deve essere per legge sentito;

e) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi e sui capitolati relativi per i servizi medico, chirurgico ed ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni fra i medici ed i municipi, i corpi morali ed i privati per ragione di servizio;

f) espone al prefetto i bisogni e i desiderati attinenti ad interessi igienici della provincia;

g) ispeziona le farmacie della provincia, assistito, ove occorra, da un chimico o da un farmacista;

h) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria. nei casi e modi determinati dai regolamenti speciali e contro gli esercenti non autorizzati;

i) redige la relazione annuale sullo stato sanitario della provincia.

CAPO V.
Dell'ufficiale sanitario comunale.

Art. 12. — Sarà ufficiale sanitario comunale il medico comunale condotto ove non risiedano altri medici.

Nei comuni ove risiedano più medici esercenti, l'ufficiale sanitario sarà nominato dal prefetto sulla proposta del Consiglio comunale, udito il Consiglio provinciale sanitario.

In tal caso durerà in carica tre anni e potrà essere rinominato.

Nei comuni che abbiano uno speciale ufficio d'igiene, il capo dello stesso ufficio sarà, previa approvazione del prefetto, ufficiale sanitario comunale.

Art. 13. — L'ufficiale sanitario comunale

vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune e ne tiene costantemente informato il medico provinciale;

denunzia sollecitamente a quest'ultimo e contemporaneamente al sindaco tutto ciò che nell'interesse della sanità pubblica possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti, non che le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti sanitari;

assiste il sindaco nella vigilanza igienica e nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia dalle autorità superiori;

raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni che riceverà dal medico provinciale.

CAPO VI.
Dell'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica nei comuni.

Art. 14. — L'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica, dove non risiedano medici e levatrici liberamente esercenti, è fatta almeno da un medico chirurgo condotto e da una levatrice residenti nel comune e da esso stipendiati coll'obbligo della cura gratuita dei poveri.

Dove risiedano più medici o più levatrici liberamente esercenti, il comune stipendierà uno o più medici e chirurghi, una o più levatrici secondo l'importanza della popolazione, per l'assistenza dei poveri.

Però, dove esistano Opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri, i municipi ne saranno esonerati e saranno soltanto obbligati a completarla.

Art. 15. — I comuni, che, per le loro condizioni economiche, per la loro speciale posizione topografica e per il numero esiguo di abitanti, non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo o di una levatrice, sono obbligati a stipendiarli uniti in consorzio con altri comuni, secondo convenzioni da approvarsi dal prefetto, udito il Consiglio provinciale sanitario.

Nei comuni ove manchi una farmacia e quelle dei comuni limitrofi sieno molto distanti e di difficile accesso, potrà il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, concedere autorizzazione al medico condotto di tenere presso di sè un armadio farmaceutico.

Art. 16. — La nomina dei medici e chirurghi stipendiati dai comuni fatta dal Consiglio comunale dopo tre anni di prova acquista carattere di stabilità.

Il triennio per i medici condotti che sono in attività di servizio decorre dal giorno della promulgazione della legge.

Compiuto il triennio, il comune non può licenziarli se non per motivi giustificati colla approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Contro la deliberazione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, salva l'azione giudiziaria nei casi in cui è ammessa dalla legge.

CAPO VII.
Della sanità marittima.

Art. 17. — In tutti gli scali di approdo del Regno sono stabiliti uffici di sanità marittima.

Nei principali scali e nei lazzaretti il servizio è affidato ad apposito personale governativo; negli altri luoghi provvederà il prefetto.

Apposito regolamento approvato con decreto reale determinerà la classificazione degli scali e dei porti in ordine al servizio sanitario, il personale relativo e le norme speciali alla sanità marittima, fermo il disposto delle leggi vigenti.

Le infrazioni alle disposizioni di questo regolamento saranno punite con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal Codice penale e da altre leggi.

CAPO VIII.
Dell'assistenza e vigilanza zooiatrica.

Art. 18. — In ogni provincia la vigilanza zooiatrica sarà affidata ad un veterinario provinciale scelto dal ministro.

Tale incarico potrà esser dato al veterinario membro del Consiglio provinciale di sanità.

Il prefetto, ove la quantità del bestiame e la estensione della provincia il richiedano, potrà incaricare altri veterinari in altri comuni della provincia di coadiuvare il veterinario provinciale.

Art. 19. — Il veterinario provinciale veglia sulla salute degli animali nell'interesse della sanità pubblica; a tal fine fa o fa eseguire dai veterinari che lo coadiuvano ispezioni nelle stalle, nei macelli e negli spacci di carne.

Avvisa il prefetto della comparsa delle epizoozie, e gli propone i provvedimenti per impedirne la diffusione e i danni alla pubblica igiene.

Cura l'esecuzione degli ordini del prefetto riguardanti il ramo di servizio affidatogli.

Art. 20. — Il prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità, potrà imporre ad alcuni comuni di nominare un veterinario municipale, sia isolatamente sia riuniti in consorzio, quando sia riconosciuto il bisogno per la sanità pubblica di una locale vigilanza ed assistenza zooiatrica, alle quali non sia altrimenti provveduto.

Art. 21. — Si istituiranno veterinari di confine e di porto, i quali visiteranno ogni genere di animali (o parti di animali) che entrano nello Stato, e proibiranno l'ingresso a quelli affetti da malattie contagiose o sospetti di esserlo.

I veterinari di confine e di porto sono nominati dal ministro dell'interno.

TITOLO II.
Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.

Art. 22. — È sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio:

della medicina e chirurgia;

della veterinaria;
della farmacia;
dell'ostetricia.

La vigilanza si estende sui titoli e modi che rendono legale e regolare l'esercizio delle professioni sanitarie e sulla preparazione, conservazione e vendita dei medicinali.

Sono soggetti a vigilanza, rispetto alla sanità pubblica:
i droghieri;
i profumieri:
i colorari;
i liquoristi;
i confettieri;
i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di olî essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali.

Art. 23. — Nessuno può esercitare la professione di medico o chirurgo, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo o levatrice se non sia maggiore di età ed abbia conseguito la laurea o il diploma di abilitazione in un' università, istituto o scuola a ciò autorizzati nel Regno, o per l'applicazione dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

Chi intende esercitare una di queste professioni a cui è per legge abilitato in un comune, deve fare registrare il diploma nell'ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento.

I contravventori al prescritto nel presente articolo sono punibili colla pena pecuniaria non minore di lire 100, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali, e quelli che, avendo diploma di qualche Università o scuola di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri.

Art. 24. — Il conseguimento di più diplomi o patenti dà diritto all'esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia che non può essere esercitata cumulativamente con altri, salva la eccezione contenuta nell'art. 15.

I sanitari che facciano qualsiasi convenzione coi farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, sono puniti colla pena pecuniaria non minore di lire 100.

Art. 25. — Gli esercenti la professione di medico sono obbligati ad informare il medico provinciale dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.

Essi dovranno in ogni caso di morte denunziare al sindaco la malattia che ne è stata la causa.

I contravventori a quest'ultima disposizione incorrono in una pena pecuniaria da lire 5 a 25.

Art. 26. — Non è permesso aprire una farmacia e assumerne la direzione senza averne dato avviso quindici giorni prima al prefetto.

Ogni farmacia, destinata o all'uso del pubblico o al servizio di ospedali o di altri istituti civili o militari, deve avere per direttore un farmacista legalmente approvato.

La contravvenzione a queste disposizioni sarà punita con la pena pecuniaria non minore di lire 100.

Art. 27. — La vendita ed il commercio di medicinali a dose ed in forma di medicamento non sono permessi che ai farmacisti.

I contravventori a questa disposizione saranno puniti colla pena pecuniaria non minore di lire 200. In caso di recidiva si aggiungerà la sospensione dall'esercizio.

Chiunque venda o distribuisca sostanze o preparati, annunziati come rimedi o specifici segreti, che non siano stati approvati dal Consiglio superiore di sanità, o chiunque venda o distribuisca rimedi, attribuendovi sulle etichette o in annunzi al pubblico composizione diversa da quella che hanno, sarà punito con una pena pecuniaria non minore di lire 200.

Nel caso di recidiva può applicarsi il carcere fino a 15 giorni.

Art. 28. — Le farmacie devono essere provviste delle sostanze medicinali prescritte come d'obbligo nella farmacopea approvata dal ministro dell' interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Un esemplare di detta farmacopea dovrà conservarsi in ogni farmacia.

La mancanza di qualsiasi sostanza medicinale dichiarata obbligatoria nella farmacopea sarà punita con la pena pecuniaria di lire 10.

La mancanza di un esemplare della farmacopea sarà punita colla pena pecuniaria di lire 20.

Art. 29. — Sono puniti colla pena pecuniaria sino a lire 100 e colla sospensione dall'esercizio in casa di recidiva, i farmacisti che ritengono medicinali imperfetti, guasti, o nocivi; con pena pecuniaria estensibile a lire 500, o col carcere estensibile ad un anno, i farmacisti che abbiano somministrati medicinali non corrispondenti in qualità o quantità alle mediche ordinazioni.

Art. 30. — Chiunque, non essendo fabbricante o negoziante di prodotti chimici, farmacista, droghiere, coloraro, fabbrica, vende, o in qualsiasi modo distribuisce veleni, è punito con pena pecuniaria di lire 500 e col carcere estensibile ad un anno.

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni, e coloro che per l' esercizio dell'arte loro, o professione ne fanno uso, sono puniti col carcere estensibile ad un anno, o con pena pecuniaria non inferiore alle lire 500, se non tengono tali veleni sotto chiave ed in recipienti coll' indicazione specifica che sono veleni.

Art. 31. — I farmacisti debbono conservare copia di tutte le ricette spedite.

Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di medici, di chirurgi, o di veterinari, dovranno trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia allo acquirente che la domandi.

I contravventori incorreranno nella pena pecuniaria estensibile a lire 100.

Art. 32. — I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici, i venditori di colori non possono vendere veleni che a persone ben cognite, o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di attestato dell'autorità di sicurezza pubblica indicante il nome e cognome, l' arte o la professione del richiedente, e dopo constatato che le dette persone ne abbisognino per l' esercizio della loro arte o professione.

In ogni caso devono notare in un registro speciale, da presentarsi all'autorità ad ogni richiesta la quantità e la qualità del veleno venduto, il giorno della vendita, col nome e cognome, domicilio, arte e professione dell'acquirente.

La contravvenzione al disposto del presente articolo è punibile con pena pecuniaria estensibile a L. 250, alla quale può aggiungersi la sospensione dell'esercizio della professione fino a 3 mesi.

Art. 33. — Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie dovranno essere ispezionate nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento.

I medici provinciali potranno compiere ispezioni straordinarie alle farmacie e visite improvvise ai negozi di droghieri, colorari, profumieri, liquoristi, confettieri, fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, nell'interesse della pubblica salute.

Art. 34. — Chiunque intende attivare officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, dovrà darne preventivo avviso di 15 giorni al prefetto facendo constare che l'officina è diretta da un farmacista o persona munita di diploma di chimico, sia di una Università, sia di altro istituto del Regno.

La omissione dell'avviso sarà punita con pena pecuniaria di lire 100 e colla chiusura dello stabilimento, qualora il proprietario manchi del detto diploma.

Art. 35. — Nessuno può aprire e mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica, o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici o termici, se non coll'autorizzazione del prefetto sentito il medico provinciale, ed il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, nei termini e nelle forme prescritte dal regolamento. Il ministro decide, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorità sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 500.

TITOLO III.

Dell'igiene del suolo e dell'abitato

Art. 36. — Ferme le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, contenute nella legge dei lavori pubblici, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali in quei luoghi nei quali tali modificazioni sieno riconosciute nocive dal regolamento locale di igiene.

La contravvenzione a questa disposizione sarà punita con pena pecuniaria sino a lire 500, oltre la demolizione dell'opera a spesa del contravventore.

Art. 37. — La macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili non potrà, nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele, che verranno determinate dai regolamenti locali d'igiene o da speciali regolamenti approvati dal prefetto, sopra proposta del medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di lire 50.

Art. 38. — Le manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri, o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, saranno indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprenderà quelle che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, sentito il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sarà approvato dal ministro dell'interno e servirà di norma per l'esecuzione della presente legge.

Le stesse regole indicate per la formazione del primo elenco saranno seguite per inscrivervi le fabbriche o manifatture che posteriormente sieno riconosciute insalubri.

Una industria o manifattura, la quale sia inscritta nella prima classe potrà essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla saluta del vicinato.

Chiunque vorrà attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, dovrà, entro 15 giorni, darne avviso in iscritto al prefetto.

I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di lire 100.

Art. 39. — Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo autorizzazione del sindaco; il quale l'accorderà sol quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, sia dimostrato:

a) essere le mura convenientemente prosciugate;

b) non esservi difetto di aria e di luce;

c) essersi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sotto-suolo e secondo le altre norme prescritte dal regolamento locale di igiene;

d) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatoi costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni;

e) essere l'acqua potabile nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture guarentita da inquinamento;

f) non esservi altra manifesta causa d'insalubrità;

g) di essersi infine osservate le altre più particolari prescrizioni che sulla materia fossero fatte dal sopracitato regolamento locale di igiene.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'interessato può reclamare al prefetto che deciderà sulla controversia, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

I proprietari che contravvengono alla disposizione del presente articolo, sono puniti con pena pecuniaria fino a lire 500, oltre alla chiusura della casa, con decreto motivato del prefetto, su proposta del medico provinciale.

Art. 40. — Non sarà mai permessa l'apertura di case urbane o rurali, o di opifici industriali aventi fogne per le acque immonde, o canali di scarico di acque industriali inquinate che immettono in laghi, corsi o canali d'acqua, i quali debbano in qualche modo servire agli usi alimentari o domestici, se non dopo essersi assicurati che le dette acque sieno prima sottomesse ad una completa ed efficace depurazione, e che sieno inoltre eseguite le speciali cautele che per il caso fossero prescritte dal regolamento locale di igiene.

I proprietari delle case attualmente abitate e degli opifici in esercizio si uniformeranno alle disposizioni del presente articolo, entro il termine di un anno dalla promulgazione della presente legge.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria di lire 500.

Art. 41. — Il sindaco, su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale, o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa, o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario; salvo il ricorso al prefetto che deciderà, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

TITOLO IV.

CAPO I.

Dell'igiene delle bevande e degli alimenti.

Art. 42. — Chiunque vende, ritiene per vendere, o somministra come compenso a propri dipendenti, materie destinate al cibo od alla bevanda, che siano riconosciute guaste, infette, adulterate, od in altro modo insalubri e nocive, è punito con pena pecuniaria di lire 10, estensibile a lire 100, e col carcere da 6 giorni a 3 mesi, oltre la confisca delle materie.

Nella stessa pena incorrerà chi con la cattiva stagnatura o in altro modo renda nocivi alla salute attrezzi e recipienti destinati alla cucina o a conservare alimenti o bevande.

Art. 43. — L'elenco dei colori nocivi, che non possono essere impiegati nelle preparazioni delle sostanze alimentari e di bevanda, o di quelli che non debbono pure usarsi per la colorazione delle stoffe, tappezzerie, giocattoli, carte per involti di materie alimentari, ed altri oggetti di uso personale o domestico, sarà compilato dal ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Chi impiega in qualche modo tali colori per la colorazione delle sostanze, ed oggetti sopra specificati, o vende tali sostanze od oggetti così colorati, sarà punito con la pena pecuniaria estensibile a lire 500, ed in caso di recidiva con la chiusura dell'opificio, o del negozio.

Art. 44. — Ogni comune deve essere fornito di acqua potabile riconosciuta pura e di buona qualità.

Ove questa manchi, sia insalubre o sia insufficiente ai bisogni della popolazione, il comune può essere, per decreto del ministro dell'interno, obbligato a provvedersene.

Chiunque contamini o corrompa l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acque potabili, è punito con la pena pecuniaria da lire 51 a lire 500, e sarà inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per riparare i danni prodotti; salvo le pene maggiori comminate dal Codice penale nel caso sieno avvenuti danni alle persone.

CAPO II.

Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell' uomo e degli animali.

Art. 45. — Qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e diffusiva pericolosa o sospetta di esserlo, deve immediatamente farne denunzia al sindaco ed all' ufficiale sanitario comunale, e coadiuvarli, ove occorra, nella esecuzione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffussione della malattia.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 500, alla quale nei casi gravi si aggiungerà le pena del carcere oltre le pene maggiori sancite dal Codice penale pei danni recati alle persone.

Art. 46. — Tutti i medici, esercenti nel comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva a carattere epidemico, hanno l' obbligo di mettersi al servizio del comune stesso, ed in tal caso è loro applicabile il disposto della legge 29 luglio 1868 a favore delle loro famiglie.

Lo stesso disposto della legge s' intende applicabile ai medici condotti ed a quelli appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia.

I contravventori al disposto del presente articolo sono punibili con pena pecuniaria estensibile a lire 500, e con la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 47. — Le denunzie di malattie infettive e diffusive pericolose o sospette di esserlo, debbono essere immediatamente comunicate dal sindaco al prefetto, dall' ufficiale sanitario al medico provinciale; al ministro dell' interno dal prefetto. Ove la gravità del caso lo esiga, il prefetto, sulle proposte del medico provinciale, potrà d' urgenza istituire Commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali ed ordinare tutti quei provvedimenti che stimasse opportuni per assicurare la cura degli attaccati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il ministro dell' interno.

Art. 48. — Quando siavi la necessità assoluta ed urgente, in caso di malattie infettive epidemiche, di occupare proprietà particolari, per creare ospedali, lazzaretti, cimiteri, o per qualunque altro servizio sanitario, si procederà, ai termini degli articoli 71, 72 e 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e della legge 18 dicembre 1879 e dell' art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*.

Art, 49. — Il ministro dell' interno, quando si sviluppi nel Regno una malattia infettiva, potrà fare ordinanze speciali per la visita e disinfenzione delle case, per l' organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le precauzioni da adottarsi contro la diffusione della malattia stessa.

Queste ordinanze saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* e potranno aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Art. 50. — Chiunque contravviene agli ordini pubblicati dall' autorità competente per impedire l' invasione, o la diffusione di una malattia infettiva, è punito con pena pecuniaria estensibile a lire 500 e col carcere da uno a sei mesi.

Art. 51. — La vaccinazione è obbligatoria e sarà regolata da apposito regolamento approvato dal ministro dell' interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 52. — Il *virus* vaccinico si conserva presso il medico provinciale, per essere tramesso gratuitamente, in qualunque tempo, ai sindaci ed ai medici liberi esercenti, che ne faranno richiesta.

Le spese occorrenti alla conservazione del vaccino saranno a carico della provincia, quelle della vaccinazione a carico dei comuni.

Art. 53. — Nessuno può aprire un istituto per la preparazione o vendita del *virus*, vaccinico o per preparazione e inoculazione del *virus* per la preservazione e cura della rabbia o di altra malattia infettiva, se non ne ha ottenuto il consenso dal ministro dell' interno. In ogni caso dovrà essere l' istituto diretto ed esercitato da medici e soggetto alla vigilanza dell' autorità sanitaria locale.

Art. 54. — Le misure preventive contro la diffusione delle malattie celtiche sono ordinate da apposito regolamento, emanato dal ministro dell' interno, nel quale saranno stabilite le pene pecuniarie e di arresto o di carcere a cui andranno soggetti i contravventori.

Art. 55. — Tutte le disposizioni della presente legge che si riferiscono alle misure preventive contro le malattie infettive dell' uomo sono applicabili a quelle degli animali domestici, per quanto riguarda le denunzie all' autorità sanitaria per parte dei veterinari comunali o esercenti in un comune del Regno ed alle pene a chi omette tali denunzie o contravviene alle ordinanze pubblicate dall' autorità competente per impedire l' invasione dall' estero e la diffusione nell' interno delle stesse malattie infettive.

Apposito regolamento emanato dal ministro dell' interno provvederà alla polizia veterinaria.

CAPO III.

Della polizia mortuaria.

Art. 56. — Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, impiantato secondo le norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell' autorità sanitaria.

I piccoli comuni possano costruire dei cimiteri consorziali.

Art. 57. — Dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato di costruire intorno allo stesso, abitazioni entro il raggio di 200 metri.

Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a lire 200, e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificato.

Art. 58. — E' vietato seppellire un cadavere in luogo qualsiasi diverso dal cimitero, sotto la pena pecuniaria al contravventore di lire 51, estensibile a lire 100, oltre le spese necessarie per la traslocazione del cadavere al cimitero.

E' fatta eccezione per gli illustri personaggi ai quali sono decretate nazionali onoranze dal Parlamento, e per le cappelle private o gentilizie non aperte al pubblico e collocate ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita pei cimiteri.

Art. 59. — La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione.

TITOLO V.

Dei regolamenti locali di igiene.

Art. 60. — I regolamenti locali di igiene conterranno le disposizioni speciali dipendenti dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali per l'esecuzione degli articoli di questa legge riguardanti l'assistenza medica e la vigilanza sanitaria, la salubrità del suolo e delle abitazioni, la difesa della purezza dell'acqua potabile e l'igiene degli alimenti, le misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali, e la polizia mortuaria; conterranno altresì le prescrizioni per evitare o rimuovere altre cause di insalubrità non enumerate in questa legge.

Le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene per le quali non sieno da questa legge stabilite pene speciali, sono punite con pene pecuniarie da lire 51 a lire 500, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale pei reati da esso previsti.

Art. 61. — I regolamenti locali di igiene sono deliberati

dai Consigli comunali, e trasmessi colle osservazioni dei Consigli provinciali sanitari e del medico provinciale al ministro dell'interno, il quale li approva colle aggiunte e modificazioni che giudicherà opportune.

Il ministro dell'interno potrà assegnare ad un comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene, trascorso il quale termine lo farà compilare di ufficio.

E' derogato alla prescrizione contenuta nell'articolo 138 della legge comunale e provinciale che attribuisce alla Deputazione provinciale l'approvazione dei regolamenti comunali di igiene.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 62. — La competenza delle spese inerenti ai servizi sanitari è così determinata:

Sono a carico dei comuni:

a) le spese per l'ufficiale sanitario comunale e per tutto l'altro personale addetto alla vigilanza sanitaria ed alla cura dei poveri del comune;

b) quelle per gli uffici di vigilanza igienica;

c) quelle per la vaccinazione nel comune;

d) quelle pei cimiteri;

e) quelle per le acque potabili;

f) tutte le altre occorrenti nell'ambito del territorio comunale per l'esecuzione di provvedimenti a tutela dell'igiene.

Sono a carico delle provincie:

a) le spese per visite sanitarie nei casi di epidemie e di epizoozie;

b) quelle per la conservazione del vaccino necessario ai comuni della provincia;

c) quelle per gli uffici dei medici provinciali.

Sono a carico dello Stato:

a) gli stipendi pei medici provinciali, o le indennità agli incaricati che ne fanno le veci;

b) le indennità ai veterinari provinciali in ragione del servizio prestato;

c) le indennità di presenza ai componenti del Consiglio superiore e quelle dovute agli ingegneri sanitari, ed ai membri dei Consigli sanitari che devono recarsi dal di fuori alle residenze dei Consigli;

d) gli assegni dei veterinari di confine e di porto;

e) le indennità ai visitatori delle farmacie, in quanto non siano da ripetersi dagli esercenti per essere questi stati trovati in contravvenzione;

f) le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità governativa, salvo che non competano ai privati per essere indispensabili a risolvere sopra reclami da essi presentati;

g) tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare per la incolumità della salute pubblica del Regno, od in soccorso di provincie e di comuni afflitti da epidemie ed epizoozie.

Art. 63. — Le spese, che per l'articolo precedente vengono poste a carico dei comuni e delle provincie, sono obbligatorie.

Art. 64. — In caso di contestazione circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il ministro decide, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 65. — Nulla è innovato riguardo alla competenza delle spese per i provvedimenti di urgenza intorno alla igiene pubblica emanati a termini dell'articolo 104 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*.

Art. 66. — Le pene portate dalla presente legge saranno applicate dalle autorità giudiziarie competenti.

Art. 67. — Le pene pecuniarie comminate nella presente legge sono commutabili nel carcere o negli arresti a termini e nei modi prescritti dal Codice penale.

Le disposizioni dello stesso Codice relative alle diminuzioni di pena in concorso di circostanze attenuanti sono applicabili alle sanzioni penali stabilite da questa legge.

Art. 68. — Sarà presentato nel corso di 5 anni dalla promulgazione della presente legge apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio della farmacia, affin di regolare le indennità che potranno occorrere e provvedere i mezzi necessari a questo scopo.

Art. 69. — E' estesa a tutte le provincie del Regno la legge del 12 giugno 1886 sulla coltivazione del riso.

Art. 70. — Un regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per l'applicazione della presente legge.

Saranno poi approvati con decreto reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, quei regolamenti speciali che occorreranno per l'esecuzione delle varie parti di questa legge.

Art. 71. — Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5814** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato per la R. Scuola di musica di Parma con R. decreto 3 ottobre 1875, N. 2736 (Serie 2ª);

Visto il Ruolo normale degli impiegati e de' serventi della detta Scuola approvato col R. decreto 17 giugno 1875, N. 2558 (Serie 2ª), e modificato col Nostro decreto 26 novembre 1882, N. 1117 (Serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 26 novembre 1884, col quale venne sciolto il Consiglio direttivo di detta Scuola e in sua vece nominato un R. Commissario straordinario;

Visto l'altro Nostro decreto 7 agosto 1887, col quale veniva respinto il ricorso presentato in data 25 gennaio 1885, dalla Amministrazione degli Ospizi civili di Parma contro il Nostro decreto 26 novembre 1884;

Visto il fondo inscritto al cap. 34 del bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1888-89;

Riconosciuta la necessità di dare alla detta Scuola un nuovo ordinamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. Scuola di musica di Parma assume il titolo di « Regio Conservatorio di musica ».

Art. 2.

Sono approvati pel detto Conservatorio lo Statuto ed il Ruolo normale annessi al presente decreto e firmati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 3.

Tutte le disposizioni precedenti sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 novembre 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

STATUTO E RUOLO
del R. Conservatorio di musica di Parma

TIT. I.

Scopo e forma del R. Conservatorio.

Atr. 1. — Il R. Conservatorio di musica di Parma è ordinato all'insegnamento della musica vocale e strumentale, nonchè agli studi letterari adatti a compiere l'istruzione degli alunni di ambo i sessi.

Art. 2. — Esso ha un Convitto maschile e scuole esterne maschili e femminili. L'istruzione è data in comune agli alunni interni ed esterni, però separatamente pei due sessi.

TIT. II.

Governo.

Art. 3. — Presiede al Conservatorio un governatore, nominato dal Re, su proposta del ministro della Pubblica Istruzione. Egli rappresenta il ministro, col quale corrisponde direttamente, ed ha la rappresentanza legale del Conservatorio stesso.

Art. 4. — Il governatore sopraintende alla parte amministrativa e disciplinare, e vigila all'osservanza delle leggi e de' regolamenti che reggono il Conservatorio.

In caso di impedimento o di assenza temporanea, le sue funzioni sono assunte dal direttore.

Art. 5 — Il governatore compila annualmente il bilancio preventivo, udite le proposte del direttore per la parte riguardante i bisogni didattici del Conservatorio; e compila inoltre il bilancio annuale consuntivo sottoponendo l'uno e l'altro all'approvazione del ministro della Pubblica Istruzione.

TIT. III.

Direzione.

Art. 6. — La suprema autorità didattica è commessa ad un direttore, nominato per decreto Reale fra gli artisti più chiari del tempo. Egli ha la piu ampia libertà nell'indirizzo didattico del Conservatorio, e non è tenuto a dare alcun insegnamento.

In caso d'impedimento o di assenza temporanea, il direttore è surrogato da un professore da lui delegato.

TIT. IV.

Pr fessori.

Art 7. — I professori ai quali è affidato l'insegnamente nelle scuole del Conservatorio, sono nominati dal Re, in seguito a concorso per titoli comprovanti il valore didattico del candidato.

La Commissione, incaricata dell'esame di concorso, sarà nominata dal ministro della Pubblica Istruzione, ed avrà il diritto di chiedere ai candidati, ove ne sia il caso, la prova dell'esame.

Sarà derogato alla condizione del concorso, nel caso di artisti venuti in meritata fama di singolare perizia didattica nelle materie cui debbono professare.

Art. 8. — Le nuove nomine non divengono definitive se non dopo due anni di reggenza, i quali, nel caso della nomina definitiva, sono computati al candidato come anni di servizio.

TIT. V.

Comitato tecnico.

Art. 9. — Il Corpo insegnante, inclusovi il bibliotecario, si raduna in Comitato tecnico, sotto la presidenza del direttore, il primo giorno di ciascun mese, per udire i rapporti che ciascun insegnante fa sui bisogni e sull'andamento della propria scuola, e provocare gli opportuni provvedimenti.

TIT. VI.

Istruzione.

Art. 10. — L'insegnamento si divide in corsi tecnici principali, corsi tecnici complementari e corsi letterari.

Art. 11. I corsi tecnici principali sono:

Composizione
Canto
Pianoforte
Organo
Arpa
Violino e Viola
Violoncello
Contrabbasso
Flauto e congeneri.
Oboe e congeneri
Clarinetto e congeneri
Fagotto e congeneri
Corno
Tromba, Trombone e congeneri.

Art. 12. — I corsi tecnici complementari sono:

Nozioni elementari con dettato ritmico e solfeggio parlato (obbligatorio per tutti gli alunni);

Canto corale (obbligatorio per tutti, tranne per gli alunni di canto);

Canto (obbligatorio per gli alunni di composizione);

Pianoforte (obbligatorio per tutti, tranne per gli alunni dei corsi principali di Pianoforte ed Organo);

Armonia teorico-pratica (obbligatorio per tutti, tranne per gli alunni di composizione);

Organo, Violino e Violoncello (obbligatorio per gli alunni di composizione);

Esercitazioni di quartetto (obbligatorio per gli strumenti da arco);

Storia della musica (obbligatorio per gli alunni di Composizione).

Art. 13. — I corsi letterari sono:

Grammatica ed elementi di lingua italiana, storia e geografia, elementi di aritmetica, diritti e doveri del cittadino (obbligatorio per tutti gli alunni);

Letteratura poetica e drammatica (obbligatorio per gli alunni di composizione e di canto);

Elementi di lingua e prosodia latina (obbligatorio per gli alunni di Composizione ed Organo);

Insegnamento pratico di arte scenica e declamazione (obbligatorio per gli alunni di composizione e di canto);

Lingua francese (obbligatorio per tutti).

Art. 14. — Sono obbligatorie, per l'insegnamento nei corsi di composizione, come libri di testo, le opere dei seguenti autori, raccomandandone al criterio del direttore e degli insegnanti a distribuzione graduale:

Autori italiani.

Secolo XVI. Pierluigi da Palestrina — Luca Marenzio — Gregorio Allegri — Claudio Monteverde.

Secolo XVII. Giangiacomo Carissimi — Alessandro Scarlatti — Antonio Lotti.

Secolo XVIII. Antonio Caldara — Francesco Durante — Benedetto Marcello — Nicola Antonio Porpora — Leonardo Leo — Giambattista Pergolesi — Niccolò Jommelli — Giovanni Paisiello — Domenico Cimmarosa.

Secolo XIX. Maria Luigi Cherubini — Gaspare Spontini — Gioacchino Rossini.

Autori stranieri.

Giovanni Sebastiano Bach — Giorgio Haendel — Cristoforo Gluck — Giuseppe Haydn — Wolfango Amedeo Mozart — Ludovico von Beethoven — Francesco Maria Weber.

Art. 15. — Oltre alle suddette opere, sono testi obbligatori speciali quelli degli autori seguenti:

a) per gli alunni di composizione:

Nicola Sala — Fedele Fenaroli — Stanislao Mattei — Pietro Raimondi — Maria Luigi Cherubini.

b) per gli alunni di organo:

Girolamo Frescobaldi.

c) per gli alunni di Violino e Violoncello:

Arcangelo Corelli — Giuseppe Tartini — Luigi Boccherini.

Art. 16. — Per l'insegnamento del canto sono obbligatorie, come libri di testo, le opere dei seguenti autori:

Abate Gio. Carlo Maria Clari — Francesco Durante — Benedetto Marcello — Nicola Antonio Porpora — Giovanni Battista Pergolesi — Giovanni Paisiello — Domenico Cimmarosa — Gioacchino Rossini, Wolfango Amedeo Mozart (opere italiane).

Autori moderni nell'ultimo anno di corso.

Art. 17. — Ciascun professore dei corsi principali ha l'obbligo di svolgere, nella propria classe, le bellezze estetiche delle composizioni messe allo studio. I professori di canto e d'istrumenti hanno inoltre l'obbligo d'istruire i propri alunni nella Storia speciale del ramo d'arte che essi insegnano.

Art. 18. — Quando, in uno stesso corso, per frequenza di alunni siano adibiti all'insegnamento vari professori, fra questi non vi ha differenza di grado, e le loro classi sono parallele.

Art. 19. — Il corso complementare di canto per gli alunni di composizione è affidato ad un professore dello stesso grado di quelli del corso principale.

Art. 20. — L'insegnamento principale del Pianoforte non può essere affidato a più di due professori.

Art. 21. — Il professore di Contrabbasso ha l'obbligo di esercitare i propri alunni nell'uso tanto del Contrabbasso a tre corde, quanto di quello a quattro corde.

Art. 22. — L'insegnamento del Corno è affidato ad un professore speciale, e diverso da quello che insegna Tromba e Trombone.

Art. 23. — Il professore di Corno ha l'obbligo di esercitare i propri alunni anche nell'uso del Corno a mano.

Art. 24. — Gli alunni più valenti, sotto la responsabilità del proprio professore, possono essere adibiti all'insegnamento nelle scuole complementari di: Nozioni elementari di musica armonia, Pianoforte, Organo e strumenti da arco.

Art. 25. — Alla scuola d'Organo non possono essere ammessi che quegli alunni, i quali diano un soddisfacente esame di Pianoforte e di armonia.

Art. 26. — La durata massima di ciascuno dei corsi principali è determinata come appresso.

Composizione (compreso lo studio dell'armonia)	anni 9
Pianoforte	» 9
Organo (compreso lo studio preliminare del pianoforte)	» 9
Violino e Viola	» 9
Violoncello	» 9
Arpa	» 8
Contrabbasso	» 6
Flauto e congeneri	» 6
Oboe e congeneri	» 6
Clarinetto e congeneri	» 6
Fagotto e congeneri	» 6
Corno	» 6
Tromba, Trombone e congeneri	» 5
Canto	» 4

Art. 27. — La durata massima di ciascuno dei corsi tecnici complementari è determinata come appresso:

Nozioni elementari	anni 2
Canto corale (è però fatto obbligo a tutti gli alunni di prendere parte alle esercitazioni corali durante la loro permanenza in Conservatorio)	» 2
Canto (per gli alunni di composizione)	» 2
Pianoforte (per gli alunni di composizione e di arpa l'insegnamento del pianoforte durerà per tutto il tempo di loro permanenza in Conservatorio)	» 4
Armonia teorico-pratica	» 3
Organo	» 2
Violino o Violoncello	» 2
Storia della musica	» 2

Esercitazioni di quartetto durante il tempo assegnato alla istruzione degli istrumentisti da arco.

Art. 28. — La durata massima dei corsi letterari è determinata in anni sei. Gli orari, e tutte le eccezioni richieste dalla brevità di alcuni corsi tecnici principali, verranno stabiliti dal regolamento interno, di cui è parola nell'art. 72.

L'insegnamento pratico di arte scenica e declamazione sarà dato agli alunni di canto nel terzo e quarto anno di corso; ed agli alunni di composizione dopo che avranno esaurito lo studio del contrappunto.

Art. 29. — Il numero di ore e di giorni d'insegnamento settimanale, nonchè il massimo di alunni da assegnare a ciascun professore dei corsi tecnici principali, sono determinati dalla seguente tabella:

CORSI	Numero massimo di alunni	Ore per settimana	Giorni
Composizione	6	9	3
Canto	6	18	6
Pianoforte	8	9	3
Organo	8	9	3
Arpa	8	9	3
Violino e Viola	8	9	3
Violoncello	8	9	3
Contrabbasso	6	6	3
Flauto e congeneri	6	6	3
Oboe e congeneri	6	6	3
Clarinetto e congeneri	6	6	3
Fagotto e congeneri	6	6	3
Corno	6	6	3
Tromba, Trombone e congeneri	6	6	3

Art. 30. — Il numero di alunni, ore e giorni, assegnati ai corsi tecnici complementari, sarà determinato dal regolamento interno di cui all'art. 72.

Pe' corsi di Nozioni elementari, Canto corale e Storia della musica, si seguiranno le norme stabilite dalla seguente tabella:

CORSI	Numero degli alunni	Ore per settimana	Giorni
Nozioni elementari	indeterminato	9	3
Canto corale	Id.	3	2
Storia della musica	Id.	2	2

TIT. VII.
Alunni.

Art. 31. — Le scuole sono aperte agli italiani ed agli stranieri, mediante il pagamento di una contribuzione annua di lire 15, la quale andrà a vantaggio della Biblioteca musicale.

Saranno dispensati da tale contribuzione gli alunni dei quali sia accertata la povertà, e che raggiungano nell'esame di conferma o di promozione punti 8,50 su 10, nella classificazione dello studio principale.

Le esenzioni vengono accordate dal Governatore.

Art. 32. — Per essere ammesso alle scuole occorre una domanda in carta da bollo da centesimi 50, indirizzata al Governatore, e corredata dai seguenti titoli:

1° atto di nascita;

2° attestato di vaccinazione;

3° attestato di buona costituzione fisica;

4° attestato recente di buona condotta.

Nella domanda il candidato deve dichiarare a qual corso principale aspiri ad inscriversi.

Art. 33. — L'ammissione alle scuole vien determinata da un esame ed è temporanea pel primo anno. Essa diviene definitiva dopo l'esame di conferma, di cui è parola nell'art. 47.

Art. 34. — L'età minima per l'ammissione alle scuole è determinata a nove anni.

L'età massima è stabilita come segue:

Composizione	15 anni
Canto (donne)	20 id.
Id. (uomini)	21 id.
Pianoforte	12 id.
Organo	12 id.
Arpa	12 id.
Violino e Viola	12 id.
Violoncello	12 id.
Contrabbasso	18 id.
Strumenti di legno	16 id.
Corno	16 id.
Tromba, Trombone etc.	18 id.

Art. 35. — La permanenza massima di un alunno, compreso l'anno di prova, in ciascuno dei corsi principali è limitatata alla durata massima assegnata a quei corsi dall'art. 26.

In casi eccezionali, il direttore, sentito il rispettivo professore, può accordare la proroga di un anno.

Art. 36. — È vietato inscriversi contemporaneamente a due corsi principali. Però un allievo già in via d'istruzione, e che dimostri speciali disposizioni, potrà, previo esame, essere ammesso ad un altro corso principale, qualora in questo vi sia posto vacante.

Art. 37. — Le alunne non possono normalmente inscriversi ad altri corsi principali fuori di quelli di Canto, di Pianoforte, di Arpa.

In casi eccezionalissimi di grandi e speciali attitudini, è ammessa la loro inscrizione a' corsi di violino o di violoncello.

Art. 38. — Tutti gli alunni, sia temporanei, sia definitivi, oltre l'obbligo di frequentare il corso principale ed i complementari tecnici e letterari, sono tenuti ad intervenire alle prove, alle esercitazioni pubbliche e private, eseguendo la parte qualsiasi, principale o secondaria, assegnata loro dal direttore. Le assenze, i rifiuti non giustificati, li rendono passibili delle pene stabilite dall'art. 64.

TITOLO VIII.

Convitto.

Art. 39. — Il Convitto di cui è parola nell'art. 2, potrà accogliere alunni a pagamento ed alunni a posti gratuiti.

Art. 40. — Il numero dei posti gratuiti è determinato anno per anno dal ministro della Pubblica Istruzione, nei limiti del bilancio del Conservatorio.

Art. 41. — L'ammissione ai posti gratuiti si farà per concorso e mediante esame, coll'osservanza delle condizioni e norme stabilite cogli articoli 12, 14, 15, 17 e 18 del regolamento approvato col derceto Reale 3 ottobre 1875, N. 2736 (Serie 3ª), intendendosi sempre sostituito il governatore del Conservatorio all'antico Consiglio di Direzione della Scuola di musica ed alla Presidenza degli Ospizi civili di Parma.

Alla condizione di età, stabilita dall'art. 12 del citato regolamento, sarà derogato per quei giovani che si presentino candidati per le scuole di Composizione e di Canto, i quali potranno essere ammessi al convitto gratuito purchè non abbiano oltrepassato i 20 anni, e rimanervi sino al completamento de' loro studi, non oltre però il 24° anno.

Art. 42. — Potranno essere dispensati dalla condizione della cittadinanza, dell'età e del concorso quei giovani sprovvisti di beni di fortuna, i quali, ammessi al Convitto a pagamento o alle scuole esterne del Conservatorio, raggiungano, nell'esame di conferma, i pieni voti assoluti in tutte le materie e la lode nello studio principale.

Tale dispensa sarà accordata dal ministro della Pubblica Istruzione, su proposta del governatore.

Art. 43. — Nel Convitto a pagamento potranno essere ammessi quei giovani che abbiano già ottenuta l'ammissione alle scuole del Conservatorio. Essi sono dispensati dalla contribuzione di cui all'art. 31.

La retta e le spese accessorie saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 72.

TITOLO IX.

Esami.

Art. 44. — Gli esami sono: di ammissione, di conferma, di promozione e di licenza.

In tutti gli esami, eccettuati quelli di licenza, si ammette la compensazione nel numero de' punti ottenuti in ciascuna materia, a condizione però che quelli riportati nello studio principale non siano inferiori a 6/10.

Art. 45. — Nell'esame di ammissione al primo anno di corso, il candidato deve dar ragione della propria attitudine a seguire con frutto gli studi musicali. Però è condizione essenziale il saper leggere correntemente l'italiano e scrivere, sotto il dettato, nella stessa lingua.

Art. 46. — Nell'esame di ammissione al Convitto gratuito tutti i concorrenti dovrano dar prova della propria attitudine a seguire con frutto gli studi musicali, e dovranno pure dimostrare di saper leggere e scrivere sotto dettatura e di conoscere le operazioni elementari dell'aritmetica.

Quei concorrenti che si presentino come candidati alla scuola di canto dovranno inoltre dar prova di possedere mezzi vocali che diano fondata speranza di bella riuscita, e quelli che si presentino come candidati alla scuola di composizione dovranno dimostrare di aver compiuti, nel Conservatorio o fuori, almeno la metà degli studi assegnati al corso completo di armonia, contrappunto e composizione, e dovranno pure dimostrare, con speciale esame su programma determinato all'uopo, la grande probabilità della loro buona riuscita a corso compiuto e nel numero di anni assegnato, sia al corso principale di composizione, sia ai corsi complementari tecnici e letterari.

Art. 47. — L'esame di conferma, che si dà in fine dell'anno in cui il candidato è stato ammesso alle scuole, gli dà il diritto di divenire alunno definitivo.

È fatta facoltà a ciascun professore di chiedere l'esame di conferma, anche prima del tempo fissato, per quegli alunni temporanei ai quali, a suo giudizio, tornerebbe inutile il proseguimento degli studi.

L'alunno, rinviato nell'esame di conferma, potrà, per una sola volta e nel caso che non abbia varcata l'età prefissa, ripresentarsi ad un nuovo esame di ammissione, nella sessione di esami che si terrà al cominciare dell'anno scolastico successivo al tempo del suo rinvio.

Art. 48. — L'esame di promozione si dà in fine di ciascun anno scolastico, e versa su tutte le materie tecniche e letterarie comprese nel programma di studi per l'anno di corso compiuto.

Art. 49. — L'esame di licenza si dà alla fine del corso tecnico principale seguito dall'alunno, e versa su tutte le materie obbligatorie da lui studiate.

Ai soli alunni di composizione è imposto l'obbligo di dare l'esame di licenza in due anni consecutivi, licenziandosi alla fine del penultimo anno di corso principale in tutte le materie complementari tecniche e letterarie; e alla fine dell'ultimo anno di corso, licenziandosi nella composizione. Non conseguendo la licenza nelle materie complementari tecniche e letterarie, l'alunno di composizione non potrà essere ammesso all'esame di promozione all'ultimo anno di corso principale.

Art. 50. — Per ottenere, dopo l'ultimo anno di corso principale, la licenza di *maestro compositore*, il candidato deve superare i tre esperimenti che seguono:

1° comporre nel periodo di tempo assegnato dalla Commissione, un pezzo vocale accompagnato da uno schizzo d'istrumentazione su tre o quattro pentagrammi, in chiave di Violino e Basso;

2° strumentare per orchestra un brano dato dalla Direzione al momento dell'esame;

3° scrivere una *fuga* per voci, a quattro o cinque parti a scelta del direttore, su tema dato dal medesimo seduta stante.

Art. 51. — I candidati cantanti o strumentisti per ottenere la licenza di *Approvato dal R conservatorio di musica di Parma* debbono, oltre all'approvazione nelle materie complementari tecniche e letterarie obbligatorie, superare i seguenti esperimenti.

a) eseguire un pezzo, da estrarsi a sorte fra non meno di tre, preparato dal candidato;

b) interpretare, previo studio di due ore fatto a porte chiuse, un breve pezzo di musica scelto dal direttore;

c) leggere un brano di musica a prima vista.

Nell'esame sulle materie tecniche complementari sarà data la massima importanza alle prove di armonia e pianoforte.

Art. 52. — Il diploma di licenza sarà firmato dal Ministro della Pubblica Istruzione, ed è titolo di magistero. In esso saranno registrati i punti ottenuti dal candidato in tutte le materie, nonchè l'indicazione del Conservatorio in cui egli ha compiuto gli studi.

Art. 53. — Tutti gli alunni definitivi han diritto all'esame di riparazione, che sarà dato al cominciare dell'anno scolastico.

Quelli che cadessero in una o più materie complementari tecniche, o letterarie, non potranno essere ammessi all'esame sulla materia principale, se non dopo aver superato felicemente l'esame di riparazione in quelle materie nelle quali fecero cattiva prova.

Art. 54. — Durante tutto il corso di studi principali, salvo il disposto dell'art. 35, non è permesso ripetere che un solo anno.

Art. 55. — L'ammissione alle scuole o al Convitto, non può aver luogo che al cominciare di ciascun anno scolastico. Essa può essere chiesta, salvo le disposizioni speciali dell'art. 41, per qualsiasi anno del corso principale a cui aspiri il candidato, purchè vi sieno posti disponibili, e la proporzione dell'età corrisponda al grado degli studi fatti. In tal caso l'esame verserà sul programma assegnato all'esame di promozione dall'anno precedente a quello cui aspira il candidato.

Il concorrente, che venisse riprovato, non potrà pertanto presentarsi alla riparazione, se non nell'anno scolastico successivo e nel tempo assegnato agli esami di riparazione, e dovrà ripetere tutto l'esame.

Art. 56. — Un regolamento speciale, da approvarsi per decreto Reale, stabilirà le norme da seguire negli esami, l'ammontare delle propine che ciascun candidato dovrà pagare all'atto della sua iscrizione per gli esami di licenza, e la distribuzione di esse fra gli esaminatori.

Saranno esenti dal pagamento delle propine i candidati dei quali sia constatata la povertà.

TIT. X.
Commissioni esaminatrici.

Art. 57. — Le Commissioni esaminatrici, per tutti gli esami saran nominate dal direttore, e composte di non meno di tre e non più di sette membri. Comprenderanno i professori del Conservatorio che insegnano la materia di cui sono chiamati a dar conto i candidati, e saran miste con professori estranei al Conservatorio stesso.

Tutte le loro deliberazioni saranno prese a voti palesi. In caso di parità, è preponderante il voto del direttore, o di chi le presiede per sua delegazione.

TIT. XI.
Esercitazioni.

Art. 58. — Il Conservatorio avrà una sala da concerti, ed un teatrino sperimentale, per le esercitazioni private e pubbliche.

Art. 59. — Le esercitazioni private potranno essere: di quartetto, vocali, strumentali, o vocali e strumentali insieme.

Le esercitazioni pubbliche saranno annuali, e ad esse non potranno prender parte che i soli alunni dell'ultimo anno di corso. E' fatta eccezione per gli alunni di composizione, i cui lavori potranno, semprechè il giudizio del direttore sia favorevole, prender posto ne' programmi delle esercitazioni pubbliche.

TITOLO XII.
Premi.

Art. 60. — Sono assegnati, nei limiti del bilancio, un *Gran Premio* ed altri premi minori, in danaro, ai quali possono aspirare tutti gli alunni definitivi, salvo quanto è prescritto dall'articolo seguente.

Art. 61. — Al *Gran Premio* possono concorrere i soli alunni di composizione e di canto, che abbiano superati gli esami di licenza con una media annua di punti 9,50 in ciascuna materia principale, complementare, tecnica e letteraria.

Gli altri premi sono di tre gradi, e saranno conferiti:

1° agli alunni che abbiano raggiunto una media annua di punti 9,50 nel corso principale, e punti 8,50 in ciascuno de' complementari tecnici e letterari;

2° agli alunni che abbiano raggiunto una media annua di punti 9 nel corso principale, e punti 8,25 in ciascuno de' complementari tecnici e letterari;

3° agli alunni che abbiano raggiunto una media annua di punti 8,50 nel corso principale e punti 8 in ciascuno de' complementari tecnici e letterari.

La media annua risulterà per un terzo dalle medie riportate durante l'anno scolastico, e per due terzi da quelle degli esami di promozione o di licenza, superati senza il beneficio della riparazione.

Art. 62. — Le somme, rappresentanti i premi minori, sono inscritte su libretti delle casse postali di risparmio, e divengono proprietà dell'alunno dopo che egli ha superato l'esame di licenza.

Esse saranno passibili di diminuzione ed anche di soppressione, secondo che l'alunno subirà le varie pene disciplinari di 3° grado, stabilite dall'art. 64. E saran soppresse di fatto, nel caso che l'alunno abbandoni precocemente il Conservatorio, o si mostri recidivo nelle mancanze disciplinari.

TIT. XIII.
Disciplina - Punizioni.

Art. 63. — Alla immediata dipendenza del governatore sta il personale incaricato della sorveglianza disciplinare nelle scuole e nel Convitto.

Art. 64. — Le pene disciplinari, sia per le scuole, sia pel Convitto, sono di tre gradi:

1° grado:

a) Ammonizione privata (e, pe' convittori, privazione di ricreazione o di uscita) da pronunziarsi dal personale incaricato della sorveglianza disciplinare, informandone il governatore;

b) Ammonizione pubblica in Convitto o in scuola, da pronunziarsi dagli stessi, informandone il governatore.

2° grado:

a) Ammonizione privata fatta dal direttore;

b) Ammonizione pubblica fatta dal direttore;

c) Interdizione di assumere una parte principale nelle esercitazioni, disposta dal direttore, informandone il governatore.

3° grado:

a) Privazione parziale o totale dei premi;

b) Esclusione dagli esami;

c) Espulsione dal Conservatorio.

Le pene di 3° grado sono inflitte dal governatore.

Per l'espulsione occorre la sanzione del Ministro; ma in pendenza, l'alunno sarà temporaneamente allontanato dal Conservatorio con ordinanza firmata dal governatore.

TIT. XIV.
Diplomi di licenza agli studenti estranei al Conservatorio.

Art. 65. — Agli esami di licenza, nelle sessioni ad essi assegnate, possono presentarsi anche studenti estranei, avanzandone domanda in carta da bollo da centesimi 50 al governatore, e pagando le propine di cui è parola nell'art. 56.

Quegli studenti estranei, che però concorrono alla licenza di Maestro compositore, daranno nella stessa sessione gli esami sulle materie principali, complementari tecniche e letterarie. E nel loro diploma, oltre quanto è prescritto dall'art. 52, verrà anche notato il nome delle scuole o degli insegnanti di cui il licenziato è stato allievo.

TIT. XV.
Anno scolastico - Vacanze.

Art. 66. — L'anno scolastico dura dieci mesi continui compreso il tempo richiesto dagli esami di ammissione, di promozione o di licenza.

Art. 67. — Le ferie, durante l'anno scolastico, sono:

tutti i giorni festivi segnati dal calendario governativo;

dall'ultima domenica di carnevale sino a tutto il mercoledì delle ceneri;

dalla domenica delle Palme a tutto il martedì dopo Pasqua;

dalla vigilia del S. Natale a tutto il secondo giorno dell'anno.

TIT. XVI.

Personale amministrativo, disciplinare e di servizio.

Art. 68. — Il personale amministrativo, disciplinare e di servizio sta alla dipendenza immediata del governatore; ma deve, in tutto ciò che si riferisce ad affari tecnici e disciplinari, obbedienza all'autorità del direttore.

Il personale amministrativo e disciplinare è nominato per decreto reale, a proposta del ministro della Pubblica Istruzione, sentito il governatore.

Il personale di servizio è nominato dal ministro della Pubblica Istruzione, su proposta del governatore.

TIT. XVII.

Biblioteca.

Art. 69. — Tutti i libri ed i manoscritti di musica conservati ora nella R. Biblioteca Palatina di Parma, e quelli dell'Archivio del Conservatorio, eccettuati i libri scolastici di uso quotidiano, saranno raccolti in una sola Biblioteca musicale, che formerà una sezione della Palatina, ed avrà sede nei locali del Conservatorio.

All'ordinamento di tale sezione ed al personale che dovrà esservi addetto sarà provveduto con decreto Reale.

TIT. XVIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 70. — Sino a che non sia provveduto alla nomina di speciali professori per gli insegnamenti complementari tecnici, i professori dei corsi tecnici principali di Armonia, Canto, Violino e Viola, Violoncello, Pianoforte ed Organo saranno tenuti al impartire anche l'insegnamento complementare obbligatorio, sia direttamente, sia per mezzo di alunni maestrini.

Art. 71. — Durando in ufficio, quale professore di Violino e Viola del Conservatorio, il primo maestro di Violino della già Scuola di musica, egli continuerà a dirigere l'orchestra nei concerti degli alunni ricevendone una rimunerazione annua che sarà determinata dal regolamento di cui all'art. 72. Cessando egli d'ufficio, tale direzione rientrerà nelle ordinarie attribuzioni del direttore del Conservatorio.

TIT. XIX.

Regolamento.

Art. 72. — Per l'esecuzione piena ed efficace del presente Statuto, e per quanto altro possa occorrere al buon andamento del Conservatorio, sarà compilato un regolamento da approvarsi dal ministro della Pubblica Istruzione, sentito il governatore ed il direttore.

Col regolamento medesimo verranno determinate le attribuzioni di ciascun professore ed impiegato.

Roma, addì 3 novembre 1888.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. Boselli.

RUOLO NORMALE

del R. Conservatorio di musica di Parma

Governatore (oltre l'alloggio)	L.	3600
Direttore (oltre l'alloggio)	»	6000
Due professori di Composizione, uno a L. 4000, l'altro a L. 2000	»	6000
Professore di canto	»	2500
» di armonia	»	1800
» di pianoforte	»	2000
Tre professori di violino e viola a L. 1800	»	5400
Professore di violoncello	L.	1800
» di contrabbasso	»	1600
» di flauto e congeneri	»	1600
» di clarinetto e congeneri	»	1600
» di fagotto e congeneri	»	1600
» di oboe e congeneri	»	1600
» di tromba, trombone e congeneri	»	1600
» di nozioni elementari di musica	»	1600
» di canto corale	»	1200
» di storia della musica	»	1600
» di lettere per la 1ª e 2ª classe	»	1000
» » per la 3ª e 4ª classe	»	1000
» di storia e geografia	»	1000
Economo cassiere (oltre l'alloggio)	»	1600
Segretario	»	1200
Portiere (oltre l'alloggio)	»	880
Totale	L.	49,780

Roma, addì 3 novembre 1888.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. Boselli

Il Numero **5850** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto in data 19 aprile 1868, N. 4349, col quale è stabilito l'ordine per le precedenze fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Vista la legge 12 febbraio 1888, N. 5195, colla quale sono stati istituiti i Sotto segretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno ed *interim* per gli Affari Esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, i Sotto segretari di Stato sono classificati nella categoria III al N. 2, dell'art. 1 del R. decreto 19 aprile 1868.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 settembre 1888.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **MMMCLXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 9 ottobre 1887 del Consiglio comunale di Malito, con la quale si è stabilito di aumentare da cent. 5 a cent. 40 la tassa per ogni capo di bestiame caprino, e così oltre il limite normale fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 5 successivo novembre della Deputazione provinciale di Cosenza, che approva quella su citata del comune di Malito;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Malito di applicare, nel triennio 1888-90, una tassa di quaranta centesimi per ogni capo di bestiame caprino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

MILIZIA TERRITORIALE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 9 dicembre 1888:

I sottodescritti ufficiali nella milizia territoriale, arma di fanteria, sono promossi al grado per ciascuno indicato nella milizia ed arma stessa.

XI Corpo d'armata.

Maggiori a tenente colonnello continuando nell'attuale loro comando.

Forte Carlo, 265 batt. Lecce.
Freida Pasquale, 269 id. Potenza.
Padula cav. Luigi, 261 id. Lecce.
Speciale cav. Vito, 266 batt. Lecce.
Ausili cav. Luigi, 253 id. Bari.

Capitani a maggiore colla destinazione a ciascuno sottoindicata.

Schiralli Domenico, 259 batt. Barletta, 259 batt. Barletta.
Franco Napoleone, 284 id. Reggio Calabria, 284 id. Reggio Calabria.
Menichini Liborio, 280 id. Catanzaro, 279 id. Catanzaro.
Lambri Giorgio, 272 id. Potenza, 272 id. Potenza.
Boccardi Rocco, 253 id. Bari, 250 id. Bari.
Giordano Antonio, 267 id. Taranto, 267 id. Taranto.
Mastromarino Girolamo, 251 id. Bari, 251 id. Bari.
Fiaschi cav. Andrea, 232 id. Napoli, 260 id. Barletta.

Tenenti a capitano colla destinazione a ciascuno sottoindicata.

Marasco Giuseppe, 276 batt. Cosenza, 276 batt., 4 comp. Cosenza.
Sannicandro Antonio, 259 id. Barletta, 259 id., 2 id. Barletta.
Garcea Felice, 279 id. Catanzaro, 279 id., 2 id. Catanzaro.
Placido Federico, 279 id. Catanzaro, 279 id., 3 id. Catanzaro.
Rivelli Giuseppe, 270 id. Potenza, 270 id., 2 id. Potenza.
Elia Giuseppe, 278 id. Cosenza, 278 id., 3 id. Cosenza.
Riviello Michelangelo, 270 id. Potenza, 270 id., 3 id. Potenza.
Minutoli Nicola, 274 id. Castrovillari, 274 id., 4 id. Castrovillari.
Gallo Sebastiano, 280 id. Catanzaro, 279 id., 1 id. Catanzaro.
De Tommaso Nicola, 258 id. Barletta, 258 id, 1 id. Barletta.
Pallottino Luigi, 259 id. Barletta, 259 id, 3 id. Barletta.
Da Ponte Angelo, 251 id. Bari, 251 id., 4 id. Bari.
Decanio Nicola, 272 id. Potenza, 272 id., 3 id. Potenza.
Albanese Filippo, 282 id. Reggio Calabria, 282 id. 1 id. Reggio Calabria.
Urso Giovanni, 269 id. Potenza, 269 id., 3 id. Potenza.
Pugliese Vitaliano, 280 id. Catanzaro, 280 id, 3 id. Catanzaro.
Villamena Daniele, 270 id. Potenza, 270 id., 4 id. Potenza.
Gaeta Nicola, 265 batt. Lecce, 265 batt., 2 comp. Lecce
Caputo Giuseppe, 266 id. Lecce, 266 id., 2 id. Lecce.
Minervini cav. Roberto, 266 id. Lecce, 266 id., 4 id. Lecce.
Casolini barone Antonio, 276 id. Cosenza, 277 id., 1 id. Cosenza.
Valentini Ernesto, 263 id. Lecce, 263 id., 3 id. Lecce.
Sabato Pasquale, 263 id. Lecce, 263 id, 1 id. Lecce.
Arcuri Giovanni, 280 id. Catanzaro, 279 id, 4 id. Catanzaro.
Tandoi Cataldo, 257 id. Barletta, 257 id., 3 id. Barletta.

Sottotenenti a tenente rimanendo nell'attuale posizione.

Pucci Enrico, 257 batt., 4 comp. Barletta.
Milano Francesco, 255 id., 4 id. Bari.
Curatola Pietro, 283 id., 1 id. Reggio Calabria.
Gilardoni Ernesto, 283 id., 2 id. Reggio Calabria.
Falco Francesco, 266 id., 1 id. Lecce.
Amoroso Filippo, 237 id., 3 id. Barletta.
De Novellis Giovanni, 273 id., 1 id. Castrovillari.
Comerci Gregorio, 281 id., 2 id. Reggio Calabria.
Calautti Michele, 282 id, 3 id. Reggio Calabria.
Barbiero Gaetano, 253 id., 4 id. Bari.
Carcavallo Francesco, 270 id., 1 id. Potenza.
Pansini Giuseppe, 268 id., 3 id. Taranto.
Daniele Achille, 266 id., 2 id. Lecce.
D'Onofrio Sebastiano, 260 id, 3 id. Barletta.
De Marinis Pasquale, 255 id., 4 id. Bari.
Navarra Vincenzo, 258 id., 4 id. Barletta.
Bernardini Luigi, 265 id., 3 id. Lecce.
De Leoz-Nava Martino, 256 id., 4 id. Bari.
Mazzacuva Giuseppe, 279 id., 2 id. Catanzaro.
Mineccia Nicola, 250 id. Bari.
Battaglia Fileno, 266 id. Lecce.
Tommasini Francesco, 282 id. Reggio Calabria.
Massimo Raffaele, 278 id. Cosenza.
Marincola-Tizzano Tommaso, 279 id. Catanzaro.
Papasidero Flaminio, 281 id. Reggio Calabria.
Genoese Vincenzo, 281 id. Reggio Calabria.
Azzone Luigi, 251 batt. Bari.
Zaccone Francesco, 283 id. Reggio Calabria
De Gemmis Domenico, 253 id. Bari.
Calvi Andrea, 278 id., 4 comp. Cosenza.
De Lena Giovanni, 251 id. Bari.
Alvaro Andrea, 275 id. Cosenza.
Donatone Giovanni, 251 id., 3 comp. Bari.
Cannizzaro Santo, 252 id., 2 id. Bari.
Ficarella Vito, 254 id., 2 id. Bari.
Salerni Giovanni, 277 id. Cosenza.
Papasergio Giuseppe, 273 id. Castrovillari.
De Marzo Carlo, 266 id., 1 comp. Lecce.
Castagnaro Angelo, 259 id., 2 id., Barletta.

Guarnà Antonio, 263 id., 1 id. Lecce.
Quaranta Antonio, 254 id., 1 id. Bari.
De Seta Carlo, 279 id., 3 id. Catanzaro.
Misurale Giuseppe, 266 id., 3 id. Lecce.
Peruzzi Francesco, 261 id., 4 id. Barletta.
Chiariotti Enrico, 258 id. Barletta.
Panunzio Tommaso, 257 id. Barletta.
Pafundi Giuseppe, 256 id., 2 comp. Bari.
Giudicepietro Luigi, 266 id. Lecce.
Parisi Angelo, 273 id, 3 comp. Castrovillari.
Melacrino Ettore, 278 id., 1 id. Cosenza.
D'Elia Giuseppe, 261 id., 2 id. Barletta.
Gagliardi Domenico, 283 id., 3 id. Reggio Calabria.
Pettinato Giacinto, 275 id., 3 id. Cosenza.
Bressani Francesco, 253 id., 2 id. Bari.
Marano Enrico, 270 id., 1 id. Potenza.
Amoruso Michele, 254 id. Bari.
Cazzatello Cesare, 262 id. Lecce.

XII Corpo d' armata.

Maggiori a tenente colonnello continuando nell'attuale loro comando.

Arezzo cav. Gaetano, 313 batt. Siracusa.
Pepoli di Rabici bar. Stanislao, 295 id. Cefalù.
Palizzolo cav. Giovanni, 300 id. Caltanissetta.
Marchese Carlo, 305 batt. Messina.
Deferrari cav. Baldassare, 286 id. Palermo.
Tersoglio cav. Giusto, 312 id. Siracusa.

Capitani a maggiore colla destinazione a ciascuno sottoindicata.

Picone Giulio, 313 batt. Siracusa, 311 batt. Siracusa.
Iacona Salvatore, 285 id. Palermo, 288 id. Palermo.
Donati Giuseppe, 300 id. Caltanissetta, 302 id. Caltanissetta.
Caravella cav. Venturino, 309 id. Messina, 304 id. Messina.

Tenenti a capitano colla destinazione a ciascuno sottoindicata.

Catalano Luigi, 294 batt. Cefalù, 294 batt., 4 comp. Cefalù.
Spoleti Giuseppe, 294 id. Cefalù, 294 id., 2 id. Cefalù.
Calamia Innocenzo, 291 id. Trapani, 291 id., 4 id. Trapani.
Bianco Salvatore, 287 id. Palermo, 286 id., 3 id. Palermo.
Lombardo Giuseppe, 291 id. Trapani, 291 id. 3 id., Trapani.
Guli Michele, 287 id. Palermo, 286 id., 4 id. Palermo.
Alagna Giuseppe, 285 id. Palermo, 288 id., 1 id. Palermo.
Federico Giovanni, 287 id. Palermo, 288 id., 2 id. Palermo.
Palermo Antonino, 290 id. Trapani, 290 id., 3 id. Trapani.
Favaloro Ercole, 302 id. Caltanissetta, 302 id., 3 id. Caltanissetta.
Borgia Caddeddi Michele, 313 id. Siracusa, 313 id., 2 id. Siracusa.
Cardella Pasquale, 302 id. Caltanissetta, 302 id., 4 id. Caltanissetta.
Emanuele Eugenio, 292 id. Trapani, 292 id., 2 id. Trapani.
Cardillo Sebastiano, 306 id. Messina, 306 id., 4 id. Messina.
Primiero Giuseppe, 291 id. Trapani, 291 id., 2 id. Trapani.
Giove Gennaro, 294 id. Cefalù, 294 id., 3 id. Cefalù.
Chiarelli Giovanni, 297 id. Girgenti, 297 id., 1 id. Girgenti.
Scattoreggia Benedetto, 304 id. Messina, 304 id., 4 id. Messina.
Zito Salvatore, 286 id. Palermo, 289 id., 1 id. Palermo.
Barcellona Pietro, 286 id. Palermo, 289 id., 2 id. Palermo.
Reina Girolamo, 308 id. Catania, 308 id., 3 id. Catania.
Caponnetto Giuseppe, 309 id. Catania, 309 id., 4 id. Catania.
Greco Luigi, 301 id. Caltanissetta, 301 id., 1 id. Caltanissetta.
Antoci Andrea, 305 id. Messina, 305 id., 2 id. Messina.
Caruso Lombardi Giuseppe, 299 id. Girgenti, 299 id., 2 id. Girgenti.
Bonanno Giuseppe, 286 id. Palermo, 288 id., 3 id. Palermo.
Maiorca Ferdinando, 293 id. Cefalù, 293 id., 1 id. Cefalù.
Astorino cav. Carlo, 288 id. Palermo, 288 id., 4 id. Palermo.
Siragusa Gio. Battista, 294 id. Cefalù, 294 id., 1 id. Cefalù.
D'Urso Giuseppe, 290 id. Trapani, 290 id., 1 id. Trapani.
Mondello Luigi, 306 id. Messina, 306 id., 2 id. Messina.
Mercadante Giuseppe, 306 id. Messina, 306 id., 1 id. Messina.

Sottotenenti a tenente rimanendo nell'attuale posizione.

Vivona Arcangelo Raffaele, 285 batt., 1 comp. Palermo.
D'Arrigo Vincenzo, 309 id., 4 id. Catania.
Zuccarello Orazio, 309 id., 1 id. Catania.
Scaccianoce Antonino, 310 id, 3 id. Catania.
Tesauro Francesco, 314 id., 1 id. Siracusa.
Tullier Alessandro, 309 id., 2 id. Catania.
Marullo conte Francesco, 305 id., 1 id. Messina.
Maira Salvatore, 302 batt., 4 comp. Caltanissetta.
Giardina Gaetano, 301 id., 4 id. Caltanissetta.
Patti Li Castri Luigi, 289 id., 1 id. Trapani.
Luna Marco, 287 id, 4 id. Trapani.
Calcagno Vincenzo, 306 id., 4 id. Messina.
Mancinelli Liborio, 304 id., 4 id. Messina.
Tumminia Francesco, 285 batt., 4 comp. Palermo.
Sapuppo Giuseppe, 314 id, 3 id. Siracusa.
Basile Girolamo, 312 id., 4 id. Siracusa.
Ingrasci Carlo, 300 id, 3 id. Caltanissetta.
Maugeri Delfo, 312 id., 1 id. Siracusa.
Lo Surdo Camillo, 303 id., 1 Messina.
Chines Vittorio, 312 id. 1 id. Siracusa.
Palizzolo Eugenio, 296 id., 4 id. Girgenti.
Bartoccelli Calogero, 296 id., 4 id. Girgenti.
Romeo Nunzio, 303 id., 1 id. Messina.
Villari Costantino, 305 id., 2 id. Messina.
Lombardo Gaspare, 291 id. Trapani.
Emanuele Di S. Giuseppe cav. Stanislao, 290 id. Trapani.
Indelicato Sebastiano, 299 id. Girgenti.
Benintende Mauro, 300 id. Caltanissetta.
Ieni Giuseppe, 304 id. Messina.
Fiumara Giovanni, 306 id. Messina.
Di Ruggiero Vincenzo, 304 id. Messina.
Mancia Salvatore, 294 id. Cefalù.
Giuffrida Vincenzo, 310 id. Catania.
Morello Gio. Battista, 314 id. Siracusa.
Muratori Giuseppe, 290 id., 2 comp. Trapani.
Pecorella Matteo, 286 id. Palermo.
Pacca Francesco, 313 id. Siracusa.
Caruso Angelo, 307 id. Catania.
Attanasio Raffaele, 306 id. Messina.
Di Martino Girolamo, 287 id., 4 comp. Palermo.
Di Gregorio Domenico, 305 id. Messina.
Castro Salvatore, 307 id., 3 comp. Catania.
Giaconia Antonio, 308 id. Catania.
Urzi Giovanni, 309 id. Catania.
Norcia Corrado, 313 id. Siracusa.
Barbalunga Giuseppe, 290 id. Trapani.
Fazello Rosolino, 292 id. Trapani.
Carini Giovanni, 296, id., 2 comp. Girgenti.
Negri Achille, 297 batt, 3 comp. Girgenti.
Modica Antonino, 313 batt., 3 comp. Siracusa.
Cumbo conte Diego, 306 id., 1 id. Messina.
Garaffa Stefano, 298 id. Girgenti.
Crispo Mario, 293 id., 3 comp. Cefalù.
Fiorentino Alfonso, 293 id, 2 id. Cefalù.
Brucato Angelo, 294 id. Cefalù.
Cuccugliata Michele, 300 id. Caltanissetta.
Blandino Pasquale, 305 id. Messina.
Castiglione Angelo, 290 id., 2 comp. Trapani.
Runci Giuseppe, 303 id. Messina.
Vasapolli Calogero, 301 id. Caltanissetta.
Giordano Fortunato, 286 id. Palermo.
La Valle Nicolò, 310 id. Catania.
Impellizzeri barone Giovanni, 315 id. Siracusa.
Boscarini Angelo, 308 id. Catania.
Ciraolo Antonino, 303 id Messina.
Serra Matteo, 308 id. Catania.

Gentile barone Antonio, 310 id. Catania.
De Paola Arcangelo, 310 id. Catania.
Failla Francesco, 313 id. Siracusa.
Tuttolomondo Angelo, 298 id. Girgenti.
Faggiani Giacomo, id. 313 Siracusa.
D'giuseppe Giuseppe, 293 id. Girgenti.
Di Pietra Salvatore, 287 id., 3 comp Palermo.
Gallina Pasquale, 303 id. Catania.
Licciardello Santo, 307 id. Catania.
Leone Cristoforo, 287 id. Palermo.
Salamone Antonino, 289 id., 1 comp. Palermo.
Cantarella Antonio, 310 id. Catania.
Ciccarelli Valentino, 293 id, 4 comp. Cefalù.
Gull Giuseppe, 287 id Palermo.
Garufi Gio. Battista, 297 id, 1 comp. Girgenti.
Castelli Vincenzo, 293 id, 1 id. Cefalù.
Nocilio Giovanni, 297 id. Girgenti.

ISOLA DI SARDEGNA.

Capitano a maggiore colla destinazione sottoindicata.
Deledda Michele, 319 batt. Sassari, 320 batt Sassari.
Tenenti a capitano colla destinazione a ciascuno sottoindicata.
Ghiani Vincenzo, 317 batt. Cagliari, 317 batt, 3 comp Cagliari.
Bonarelli Filippo, 318 id. Cagliari, 318 id, 1 id. Cagliari.
Sottotenenti a tenente rimanendo nell'attuale posizione.
Grimaldi Salvatore, 318 batt, 3 comp. Cagliari.
Mathieu Felice, 318 id, 1 id Cagliari.
Fontana Pietro, 318 id., 4 id. Cagliari.
Serra Francesco, 318 batt, 3 comp Cagliari.
Serra Giovanni, 316 id, 4 id. Cagliari.
Corona Francesco, 316 id., 2 id. Cagliari.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 9 dicembre 1888:

Coletti cav. Ottavio, tenente colonnello milizia territoriale, arma d'artiglieria, distretto di Genova, cessa, per ragione di età, di appartenere alla milizia stessa conservando l'onore dell'uniforme.

I sottodescritti ufficiali nella milizia territoriale, arma d'artiglieria, sono promossi al grado per ciascuno indicato, nella milizia ed arma stessa, ed assegnati alle unità ad ognuno sottodescritte.

I Corpo d'armata.

Sottotenente promosso tenente.
Garneri Virginio, 3 compagnia, distretto Pinerolo, 3 comp, distretto Pinerolo.

II Corpo d'armata.

Sottotenente promosso tenente.
De Scarpis Pietro, 12 compagnia, distretto Voghera, 12 comp., distretto Voghera.

III Corpo d'armata.

Capitano promosso maggiore.
Caprioli Francesco, 19 compagnia distretto Brescia, brigata Brescia.
Tenenti promossi capitani.
Cerioli Gaspare, 22 compagnia distretto Cremona, 22 compagnia distretto Cremona.
Mezzabarba conte Alberto, 15 id. id. Monza, 16 id. id. Como.
Bergamin Giuseppe, 14 id. id. Milano, 14 id. id. Milano.
Griffini Vittorio, 21 id. id Lodi, 21 id. id. Lodi.
Sottotenenti promossi tenenti.
Lavizzari nob. Giuseppe, 16 compagnia distretto Como, 16 compagnia distretto Como.
Piovani Angelo, 17 id. id. Varese, 17 id. id. Varese.
Bertarione Domenico, 21 id. id. Lodi, 21 id. id Lodi.
Franco Mario, 22 id. id. Cremona, 22 id. id. Cremona.

IV. Corpo d'armata.

Tenente promosso capitano.
Re Costantino, 26 compagnia distretto Genova, 26 compagnia distretto Genova.

V. Corpo d'armata.

Capitano promosso maggiore.
Moretti Alfonso, 32 compagnia distretto Vicenza, brigata Verona.
Tenenti promossi capitani.
Pagani-Cesa Luigi, 31 compagnia distretto Belluno, 31 compagnia distretto Belluno.
Tozzi Agostino, 37 id. id. Udine, 37 id. id. Udine.
Giannini Giuseppe, 31 id. id. Rovigo, 31 id. id. Rovigo.
Pizzo Amos, 38 id. id. Venezia, 36 id. id Udine.
Dal Fiume Arturo, 31 id. id. Rovigo, 32 id. id. Vicenza.
Ferrarosi Antonio, 31 id. id. Belluno, 35 id. id. Treviso.

VI Corpo d'armata.

Tenente promosso capitano.
Mattioli Vincenzo, 40 compagnia distretto Reggio Emilia, 40 compagnia distretto Reggio Emilia.
Sottotenenti promossi tenenti.
Lanza Domenico, 40 compagnia distretto Reggio Emilia, 40 compagnia distretto Reggio Emilia.
Lavagnino Oreste, 42 id. id Bologna, 42 id. id. Bologna.

VII Corpo d'armata.

Capitani promossi maggiori.
Zannoncelli Michelangelo, 48 comp. distr. Pesaro, brigata Chieti.
Rosa cav. Salvatore, 47 id. id. Ancona, id. Ancona.
Tenenti promossi capitani.
Bosetti Gustavo, 49 comp. distretto Macerata, 50 comp. distretto Ascoli-Piceno.
Fusco Gennaro, 55 id. id. Foggia, 55 id. id. Foggia.
Sottotenente promosso tenente.
Angelozzi Beniamino, 52 comp. distretto Chieti, 52 comp. distretto Chieti.

VIII Corpo d'armata.

Tenenti promossi capitani.
Ficatelli Luigi, 62 comp. distretto Lucca, 62 comp. distretto Lucca.
Barchi Dante, 61 id. id. Massa, 61 id id. Massa.
Mancini Decio, 59 id. id. Arezzo, 59 id. id Arezzo.
Salvati Enrico, 64 id. id. Livorno, 64 id. id. Livorno.
Clivo Giovanni, 60 id. id. Siena, 60 id. id. Siena.
Sottotenenti promossi tenenti.
Ciuti Ettore, 65 comp. distretto Livorno, 65 comp. distretto Livorno.
Farina Onofrio, 59 id id. Arezzo, 59 id. id. Arezzo.
Grillo cav. Carlo, 61 id. id. Massa, 61 id. id. Massa.

IX Corpo d'armata.

Tenenti promossi capitani.
Fittajoli Alberto, 67 comp. distr. Spoleto, 67 comp. distretto Spoleto.
Antoniani Francesco, 71 id. id. Frosinone, 71 id. id. Frosinone.
Mavarelli Cesare, 68 id. id. Orvieto, 68 id. id. Orvieto.

X Corpo d'armata.

Tenenti promossi capitani.
Mele Carlo, 74 comp. Napoli, 73 com. distretto Benevento.
Carelli Giuseppe, 77 id. Nola, 77 id. id. Nola.
Messore Edoardo, 79 id. Avellino, 80 id. id. Avellino.
Sottotenenti promossi tenenti.
Rendina Luigi, 81 comp. distretto Campagna, 81 comp. distretto Campagna.
Fonseca Luigi, 74 id. id. Napoli, 74 id. id. Napoli.
Sabatini Venturino, 73 id. id. Benevento, 73 id. id. Benevento.
Ferretti Anatolio, 74, id. id. Napoli, 74 id. id. Napoli.
Acquaviva Pasquale, 78 id. id Salerno, 78 id. id. Salerno.

XI Corpo d'armata.

Capitano promosso maggiore.
Scala cav. Carlo, 89 compagnia, distretto Catanzaro, brigata Catanzaro.

Tenente promosso capitano.
Longo Clemente, 88 compagnia, distretto Cosenza, 88 comp. distretto Cosenza.
Sottotenenti promossi tenenti.
D'Avanzo Carlo, 87 compagnia, distretto Castrovillari, 87 comp. distretto Castrovillari.
Cerri Giovanni, 89, id., id. Catanzaro, 89 id., id. Catanzaro.

XII Corpo d'armata.

Sottotenenti promossi tenenti.
Biondolillo Giovanni, 96 comp, distretto Caltanissetta, 96 comp., distretto Caltanissetta.
Noto Riccardo, 95 id, id. Girgenti, 95 id., id. Girgenti.

Isola di Sardegna.

Sottotenente promosso tenente.
Sangiust di Teulada Edoardo, 100 compagnia, distretto Cagliari, 100 comp., distr. Cagliari.

Arma del genio.

Con RR. decreti del 9 dicembre 1888:
I sottodescritti ufficiali di milizia territoriale, arma del genio, sono promossi al grado per ciascuno indicato nella milizia ed arma stessa.

I Corpo d'armata.

Cima Giuseppe, sottotenente 2 comp. Novara, promosso tenente.
Galata Giovanni, id. 1 id. Torino, id.

III Corpo d'armata.

Cattaneo Arcadio, tenente 5 comp. Milano, promosso capitano.
Pressenda Salvatore, sottotenente id. id., promosso tenente.
Babando Baldassare, id. 7 id. Brescia, id.
Cazzagon Natale, id. 8 id. Cremona, id.
Gallotti Carlo, id. 6 id. Como, id.

IV Corpo d'armata.

Rota Alberto, tenente 11 comp. Genova, promosso capitano.
Astori Vittorio, sottotenente 9 id. Parma, promosso tenente.
Tirelli Giovita, id. id. id., id.

V Corpo d'armata.

Ricordini Giacomo, sottotenente 14 comp. Venezia, promosso tenente.
Sporeni Augusto, id 14 id. Venezia, id.
Prielo Giovanni, id. 13 id. Padova, id.

VII Corpo d'armata.

Frullini Carlo, tenente 18 com. Chieti, promosso capitano.

VIII Corpo d'armata.

Michelagnoli Alessandro, ten. 19 comp. Firenze, promosso capitano e trasferito alla 21 comp. Livorno.

X Corpo d'armata.

Del Vecchio Gaetano, tenente 25 comp. Napoli, promosso capitano e trasferito alla 26 comp. Salerno.

XI Corpo d'armata.

Thuris Francesco, tenente 27 comp. Bari, promosso capitano.
Zaza Carlo, id. 28 id. Reggio Calabria, id.
Steffini Attilio, sottotenente 27 id. Bari, promosso tenente.
Curatolo Angelo, id. 28 id. Reggio Calabria, id.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto 9 dicembre 1888.
I sottoindicati tenenti medici della milizia territoriale sono promossi capitani medici continuando nell'attuale loro destinazione.
Tipoldi Giovanni, 218 batt. Campagna.
Padoa Giustino, 90 id. Rovigo.
Galante Giuseppe, 110 id. Venezia.
Severi Prospero, 181 id. Arezzo.
Travostini Tommaso, 209 id. Roma.
Mazza Pasquale, 274 id. Castrovillari.
Lombardi Ferdinando, 244 id. Avellino.
Nespoli Giulio, 171 id. Firenze.
Scalese Francesco, 229 batt. Napoli.
Boccella Giorgio, 192 id. Lucca.
Piraccini Luigi, 135 id Forlì.
Pizzo Liborio, 285 id. Palermo.
Beltramo Vincenzo, 22 id. Casale.
Caramitti Achille, 124 id. Bologna.
Notarnicola Luigi, 253 id. Bari.
Ghetti Luigi, 131 id. Ravenna.
I sottoindicati sottotenenti medici della milizia territoriale sono promossi tenenti medici continuando nell'attuale loro destinazione.
Spanocchi Tito, 7 comp. sanità Ancona
Paradisi Ettore, 2 batt. Torino.
Algeri Giovanni, 118 id. Reggio Emilia.
Tonolli Vittorio, 88 id. Mantova.
Malfatti nob. Emanuele, 187 id. Siena.
Bottai Giovanni, 176 id. Firenze.
Carignola Gennaro, 271 id. Potenza.
Lanna Antonio, 10 comp. sanità Napoli.
Guidotti Tullio, 120 batt Reggio Emilia,
Armandi Carlo, brigata genio Ancona.
Ballabene Cesare, 163 batt. Aquila
Pagani Giuseppe, brigata genio Roma.
Benigni Oliviero, 138 batt. Ancona.
Pandolfi Arnolfo, 175 id. Firenze.
Luciani Michele, 255 id. Bari.
Ronci Livio, 8 comp. sanità Firenze.
Caggese Giacomo, 10 id. Napoli.
De Rienzi Domenico, 10 id. Napoli.
Rossi Bartolomeo, 10 id. Napoli.
Gentile Antonio, 11 id. Bari.
Bonvicini Ettore, 133 batt. Ravenna.
Valentini Francesco, 11 comp. sanità Bari.
Cua Leopoldo, 10 id. Napoli.
Gamba Oreste, 9 id. Roma.
Savastano Vincenzo, 10 id. Napoli.
Rubino Alfredo, 10 id. Napoli.
Caro Orazio, 10 id. Napoli.
Lessona Filippo, 1 id. Torino.
Adamo Mauro, 314 batt. Siracusa.
Falcone Biagio, 221 id. Caserta.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto 9 dicembre 1888.
Belloni Augusto, tenente contabile milizia territoriale, 8 compagnia sanità, promosso capitano contabile ed assegnato alla 8 compagnia sussistenza.
Sottotenenti contabili di milizia territoriale promossi tenenti contabili nella milizia stessa, continuando nell'attuale posizione.
Mancinelli Giovanni, 7 com. sussistenza.
Piga Francesco, 13 id.
Galli Paolo, 11 id.
Perino Giuseppe, 1 comp. sussistenza.
Cartinazzi Vittorio, 6 id.
De Mattia Francesco, tenente nella milizia territoriale 249 batt Campagna, trasferito nel corpo contabile della milizia stessa ed assegnato al distretto Benevento.
Bini Pietro, già furiere, domiciliato a Milano, nominato sottotenente contabile nella milizia territoriale ed assegnato alla 3 compagnia sanità (Milano).
Meloni Antonio, id. id. Oristano, id id. id. 13 compagnia sussistenza (Cagliari).

BOLLETTINO N. 49.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal dì 3 al 9 di dicembre 1888

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 1, bovino, morto, a Scarnafigi.
Torino — Carbonchio: 4, letali, a Gastino, Verolengo, Airasca, S. Secondo.
Pleuropneumonite essudativa contagiosa: 1 a Torino.

Regione II. — Lombardia.

Pavia — Afta epizootica: 30 bovini a Groppello.
Brescia — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Lonato.

Regione III. — Veneto.

Verona — Afta epizootica: 2 bovini ad Albaredo.
Udine — Affezione morvo farcinosa: 1 a Palmanova (abbattuto).
Padova — Rabbie: 2 bovini, uccisi, a Cittadella e Carmignano.

Regione V. — Emilia.

Modena — Carbonchio sintomatico: 2, letali, e Mirandola.
Tifo petecchiale dei suini: 2 a Modena e S. Prospero.
Ferrara — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, ad Ostellato.
Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 2, con 1 morto, a Sala.
Affezione morvo-farcinosa: 1 ad Argile (abbattuto).
Ravenna — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Ravenna.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Macerata — Carbonchio essenziale: 1 bovino a Pausula.

Regione VII. — Toscana.

Lucca — Affezione morvo-farcinosa: 1 a Lucca (abbattuto).
Firenze — Id.: 1 a Firenze (abbattuto).
Siena — Tifo petecchiale dei suini: 11, con 3 morti, a Casole d'Elsa.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Zoppina degli ovini: 3 a Borbona.

Regione XI. — Sicilia.

Palermo — Carbonchio: 1 bovino, morto, ad Alia.
Siracusa — Id.: 1, letale, a Noto.
Girgenti — Id.: vari casi nei bovini a Ribera.

Roma, addì 21 dicembre 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. Pagliani.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE DELL'UFFICIO DELLA STAMPA

Questo ufficio avverte tutte le amministrazioni dei giornali che non si ritiene obbligato a pagare che i soli abbonamenti richiesti direttamente o per mezzo dei prefetti.

Roma, 22 dicembre 1888.

Il Direttore
A. MARESCALCHI.

(Si pregano le direzioni dei giornali di pubblicare questo avviso).

MINISTERO di Agricoltura Industria e Commercio

Sotto Segretariato di Stato — Divisione I — Sezione II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con atto notarile rogato a Londra il 12 settembre 1888 e registrato a Torino il 3 successivo ottobre al N. 2261, Vol. 11, - atti privati - la Nordenfelt Guns and Ammunition Company Limited a Londra ha ceduto e trasferito alla Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Company Limited, pure a Londra, tutti i diritti che ad essa competono sull'attestato di privativa industriale conferitole in data 14 gennaio 1888, Vol. XLIV, N. 454, della durata di anni quindici, a decorrere dal 31 dicembre 1887 e col titolo: « perfezionamenti nelle montature dei cannoni, adattabili specialmente alle mitragliatrici ».

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla prefettura di Torino il 22 ottobre 1888 e successivamente registrato presso l'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 20 dicembre 1888.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. Fadiga.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Sotto Segretariato di Stato — Divisione I — Sezione II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con atto notarile rogato a Londra, il 12 settembre 1888 e registrato a Torino il 3 successivo ottobre al N. 2261, Vol. 11, - atti privati - la Nordenfelt Guns and Ammunition Company Limited, a Londra, ha ceduto e trasferito alla Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Company Limited, pure a Londra, tutti i diritti che ad essa competono sull'attestato di privativa industriale conferitole in data 9 febbraio 1888, Vol. XLV, N. 77, della durata di anni quindici a decorrere dal 31 dicembre 1887 e col titolo: « perfezionamenti nelle spolette per proiettili ».

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Torino il 22 ottobre 1888, e successivamente registrato all'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 20 dicembre 1888.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. Fadiga.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Sotto Segretariato di Stato — Divisione I — Sezione II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con atto notarile rogato a Londra il 12 settembre 1888, e registrato a Torino il 3 successivo ottobre al n. 2261, vol. 11 - atti privati - la Nordenfelt Guns and Ammunition Company Limited a Londra ha ceduto e trasferito alla Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Company Limited pure a Londra tutti i diritti che ad essa competono sull'attestato di privativa industriale conferitole in data 15 marzo 1888, Vol. XLV, N. 237, della durata di anni quindici a decorrere dal 31 stesso mese e col titolo: « perfezionamenti nelle montature a torre per cannoni a tiro rapido ».

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Torino il 22 ottobre 1888 e successivamente registrato presso l'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 20 dicembre 1888.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. Fadiga.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il corrente, in Almenno S. Salvatore, provincia di Bergamo, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 21 dicembre 1888.

L'ufficio internazionale delle amministrazioni telegrafiche, residente in Berna annunzia il ristabilimento del cavo fra Souakim (Alto Egitto) e Perim (Arabia).

L'interruzione di questo cavo non portava alcun cambiamento nello stradamento dei telegrammi in partenza dall'Italia.

Roma, 22 dicembre 1888

CONCORSI

SENATO DEL REGNO

A termini della deliberazione di Presidenza del giorno 11 dicembre 1388 è aperto il concorso ad un posto di Revisore aggiunto dei Resoconti parlamentari del Senato, a cui va annesso lo stipendio di lire tremila, oltre gli aumenti sessennali e l'indennità di residenza stabilita dalla legge 7 luglio 1876, N. 3222.

Il concorso è per titoli e per esame.

I concorrenti dovranno presentare, colle loro domande, i seguenti documenti:

a) Fede di nascita, da cui risulti la cittadinanza italiana del concorrente e l'aver egli compiuti i 25 anni d'età e non aver oltrepassati i 35;

b) Certificato di aver soddisfatto l'obbligo di leva;

c) Fedina criminale;

d) Certificato di laurea in una Facoltà universitaria.

I candidati, ammessi al concorso, dovranno fare un esperimento pratico in una o più sedute pubbliche del Senato nel modo che sarà determinato dalla Presidenza, e dovranno provare di ben conoscere la lingua francese.

Sarà poi tenuto conto degli altri titoli, che fossero presentati oltre quelli richiesti, ed in caso di parità di merito sarà data la preferenza a chi dimostrerà conoscere, oltre il francese, la lingua tedesca e l'inglese.

È vietato al candidato che sarà prescelto, l'esercizio di qualunque altra professione o di disimpegnare altre incombenze.

Le domande dovranno essere indirizzate alla Presidenza del Senato: il tempo utile a concorrere scadrà col giorno 15 gennaio 1889.

Il Direttore degli Uffici di Segreteria
A. CHIAVASSA

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 22 Dicembre 1888.

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

VERGA C., segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Comunicasi un sunto di petizioni ed un elenco di omaggi.

Accordansi congedi ai senatori Manzoni, Pietracatella, Rega e Rasponi.

Deposito dell'atto di morte di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano.

Viene data lettura del verbale di deposito dell'atto di morte di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano negli archivi del Senato.

Presentazione di due progetti di legge.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, a nome del ministro dell'interno, presenta il progetto di legge: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 ».

Ne chiede l'urgenza ed il rinvio alla stessa Commissione che esaminò altra volta il progetto medesimo.

(Queste domande del ministro sono ammesse).

Presenta poi un progetto per autorizzare alcune provincie ad eccedere nel 1888-89 colla sovraimposta la media dei tributi diretti.

Indirizzo di condoglianza a S. M. il Re.

PRESIDENTE dà lettura del seguente indirizzo di condoglianza presentato ieri, in conformità delle deliberazioni del Senato, a Sua Maestà il Re dall'Ufficio di Presidenza e da una Commissione di nove membri estratta a sorte:

« SIRE,

« Il Senato del Regno, commosso all'annunzio della morte di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano, ci diede il triste incarico di recare alla Maestà Vostra una parola rispettosa di sincero compianto, per una perdita così luttuosa, che ferisce la Maestà Vostra nei suoi affetti ed addolora la Nazione.

« Ricordare le virtù pubbliche e private dell'illustre estinto, e le sue benemerenze verso la Patria, ci sembra il solo conforto degno dell'animo forte di Vostra Maestà e dell'alta Assemblea in nome della quale Vi parliamo.

« Tutti i Principi della Vostra Casa Reale hanno scritto una pagina nella storia del nostro risorgimento, e quella ove si legge il nome del Principe Eugenio di Carignano non è delle meno gloriose.

« La sua partecipazione alla vita nazionale comincia ai primi albori del nostro riscatto, quando il Magnanimo Re Carlo Alberto, bandita la guerra d'indipendenza, a lui confidò, con ampia libertà di mandato, la luogotenenza del Regno. Lo stesso altissimo ufficio ebbe con fiducia dal Re Vittorio Emanuele nelle guerre memorabili del 1859 e del 1866; ed a lui si fece ricorso nel 1860 e 1861 in momenti gravissimi, quando a Firenze ed a Napoli si ebbe bisogno di un'autorità alta e rispettata per instaurare il Governo nazionale. In queste missioni felicemente compiute in mezzo a difficoltà senza numero, tutti ebbero ad ammirare la giustizia, la rettitudine e la equanimità del Principe di Carignano, ed in quelle regioni dura ancora venerata la sua memoria.

« Così egli è morto con la compiacenza di aver fatto il suo dovere di principe e di cittadino devoto al Re ed alla Patria.

« SIRE,

« Il Senato del Regno che venne non è molto alla Reggia per festeggiare i giorni lieti, vi torna oggi per partecipare al lutto e al dolore della Vostra Casa Reale; perchè le gioie e i dolori di Vostra Maestà sono gioie e dolori nostri.

« E mai come in queste occasioni solenni sentiamo di rappresentare i veri sentimenti della Nazione, la quale in ogni fortuna riconosce in Voi e nella Vostra Augusta Casa la sicurezza del presente e la fiducia dell'avvenire ». (Approvazioni).

Il PRESIDENTE soggiunge:

« Sua Maestà il Re ci incaricò di porgervi i suoi vivissimi ringraziamenti per la parte presa dal Senato al lutto suo e della sua Casa.

« Gratissimo disse tornargli, fra i più grati, quest'atto di reverente condoglianza del Senato, cui l'estinto apparteneva, come quello che lo toccava nei più vivi affetti di Capo della Reale Famiglia e di Sovrano.

« E, dopo avere con noi ricordati gli avvenimenti, ai quali il Principe partecipò con onore e le virtù sue e rimpianta l'amara perdita, proseguì con grande effusione d'animo, che da questa nuova manifestazione del Senato, dalla viva e perenne corrispondenza di affetti e di sentimenti fra lui e il Parlamento, traeva conforto e lena novella alla meta cui volge mente ed opera: la prosperità e la grandezza della Patria ». (Bene).

PRESIDENTE annunzia che all'ordine del giorno della seduta di domani verranno poste le votazioni per la nomina dei senatori che dovranno surrogare gli onorevoli Sacchi, Cencelli e Majorana-Calatabiano in qualità di membri della Commissione di vigilanza alla Cassa dei depositi e prestiti, e gli onorevoli Ghiglieri, Rega e Auriti in qualità di membri della Commissione di vigilanza al Fondo per il culto.

Comunicazione di decreto reale di nomina di regio commissario.

PRESIDENTE comunica un decreto reale con cui il sottogretario di Stato per gli interni, on. Alessandro Fortis, deputato al Parlamento, è nominato commissario regio per sostenere in Senato la discussione dei progetti: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale » e « Disposizioni sulla emigrazione ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione dei due progetti di legge approvati nell'ultima seduta, concernenti il Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari e il riordinamento del Collegio asiatico di Napoli.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, fa l'appello.

(Il risultato della votazione sarà proclamato in fine di seduta).

Discussione del progetto
di legge : « Disposizioni sulla emigrazione » (N. 138).

(Il commissario regio, on. Alessandro Fortis, prende posto al banco dei ministri).

CENCELLI, segretario, dà lettura del progetto.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

VITELLESCHI crede che l'odierno progetto di legge rilevi considerevole importanza e che esso non possa passare senza emendamenti.

Trova superfluo che nel progetto siasi dichiarata libera la emigrazione, la quale è libera di sua natura.

Trova invece che essa non sarà più libera dopo che il progetto in discussione sia divenuto legge.

Questo emerge dall'esame del primo articolo del progetto, il quale stabilisce che i militari di prima e seconda categoria in congedo illimitato, appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, non possono recarsi all'estero se non ne abbiano ottenuto licenza dal ministro della guerra.

Con questa disposizione si rimette all'arbitrio di un ministro una libertà naturale, proprio nel momento della vita dell'uomo nel quale essa può più efficacemente essere esercitata.

Dice essere stata la nostra amministrazione fiscale la causa principale che ha spinto masse di cittadini ad emigrare.

Oggi la concorrenza reagisce sul mercato come sugli uomini, i quali naturalmente tendono a recarsi anch'essi là dove trovano il miglior prezzo ed il più agevole modo di impiegarsi.

Dimostra quale elemento di potenza sia la libera emigrazione.

La razza anglo-sassone deve la maggior parte della sua potenza alla libertà di emigrazione.

Conchiude facendo una proposta intesa a lasciare a questa legge ogni efficacia per quello che concerne gli obblighi militari; ma eliminandone del resto qualunque restrizione, giacchè non si può negare agli uomini la libertà che è concessa alle bestie, di andarsi a cercare il pane dove lo possono trovare.

Propone che all'art. 1 si dica che « i militari di prima e di seconda categoria in congedo illimitato, ecc., non possano recarsi all'estero, senza denunziare al ministro della guerra la loro partenza ed il loro luogo di dimora ».

E di aggiungere quest'altra disposizione: « Quando il permesso di emigrare sembri incompatibile cogli obblighi militari di servizio, il ministro della guerra avrà facoltà di negarlo ».

Propone poi che si sopprima il secondo comma dell'art. 18, col quale sembra volersi fare del capitano comandante di nave nè più nè meno che un agente di polizia, parificandolo nelle sanzioni penali agli agenti delle Compagnie ed imponendogli di distinguere a prima vista i passeggeri emigranti dai non emigranti.

Termina con una considerazione politica. Consigliando cioè le autorità a lasciare in pienissima libertà partire gli emigranti. Nelle condizioni attuali del nostro paese la emigrazione va considerata più che altro come un beneficio. Se si accoglieranno le due lieve modificazioni da lui proposte, l'oratore voterà la legge.

MANTEGAZZA non risponderà al senatore Vitelleschi; lo farà l'onorevole commissario. Crede che, fra i tanti progetti di legge sulla emigrazione che furono presentati, sia questo il migliore.

Esso tende, non a limitare l'emigrazione, ma ad impedire le speculazioni colpevoli degli arruolatori. Ma la legge non basterà, perchè un grande nemico si opporrà ai suoi buoni effetti, l'ignoranza.

I nostri emigranti non conoscono l'America. Vi sono molti che, emigrando, non sanno nemmeno dove andranno a finire. Non distinguono nemmeno l'America del Nord dall'America del Sud.

Raccomanda che si rediga un manualetto, un catechismo colle principali notizie relative ai paesi di emigrazione, da consegnarsi a ciascun emigrante all'atto del rilascio del passaporto.

Presenta analogo ordine del giorno così concepito:

« Il Senato confida che il Governo vorrà pubblicare in forma popolare e diffondere le più vitali informazioni sui paesi ai quali sogliono rivolgersi i nostri emigranti mostrando loro i pericoli che incorrono affidandosi ciecamente agli agenti di emigrazione ».

MANFRIN fa notare che in pochi anni gli emigranti ammontano ad un milione, che i mancati alle chiamate di leva sono 100,000 e che l'aumento in questi ultimi quattro anni è andato progredendo da quattordici a centomila all'anno.

Osserva che queste cifre non contemplano la emigrazione clandestina operata da due Comitati, l'uno residente a Marsiglia, l'altro nell'Impero austro ungarico.

Non si può dire che l'emigrazione trovi spiegazione nei rapporti sociali fra proprietari e agricoltori.

Il fenomeno dipende da una causa più grande, dal disagio cioè in cui si trova l'agricoltura.

Osserva che, tanto in Austria che in Italia, l'emigrazione è permessa e ciò, egli dice, anche in opposizione di quanto è asserito nella relazione della Commissione della Camera elettiva. La differenza sta in ciò, che per emigrare dall'Italia si richiede semplicemente il passaporto, mentre nell'Austria Ungheria si richiede lo svincolo dalla nazionalità austriaca.

Nota che, mentre in taluni punti della frontiera austro-italiana, nella zona italiana si deplora un'attiva emigrazione, nella zona austriaca per quanto in condizioni pari all'italiana, la emigrazione non si riscontra affatto.

Crede che nell'Argentina gli emigranti possano anche trovarsi bene; ma nega che altrettanto possa dirsi degli emigranti nel Brasile. Legge alcuni brani di lettere dal Brasile per giustificare questa affermazione. Racconta le peripezie degli emigranti al loro giungere nel Brasile, e dimostra che le disposizioni dell'art. 14 del progetto non possono considerarsi adeguate allo scopo che si vuol raggiungere.

Ritiene che la emigrazione al Brasile costituisce una vera e propria speculazione di carne umana e loda che la legge tenda ad infrenarla. Però deplora che il presente progetto di legge non potrà impedire che continui l'attuale commercio a fine di lucro.

Enumera le diverse disposizioni emanate dai Ministeri che si sono succeduti dal 1873 in poi in Italia, intorno alla emigrazione, dalla quale risulta che, non solo sono da frenare gli abusi degli agenti, ma anche dei funzionari chiamati dalle loro attribuzioni a rilasciare certificati e passaporti.

Osserva che non è nè erroneo nè esagerato il ritenere che vi sono delle zone di territori italiani le quali, continuando la emigrazione nelle proporzioni seguenti, finiranno per essere spopolate e deserte.

Osserva che ormai si è costituito in sistema l'uso dei coloni e mezzadri di aspettare la fine d'anno per raccogliere i frutti e poi col verno partire per l'America.

Quando il proprietario fa denuncia e viene spiccato il mandato di comparizione l'emigrante ha già potuto avere il proprio passaporto e col medesimo parte senza curarsi d'altro.

Ad ovviare a questi inconvenienti l'oratore propone che si stabilisca che il mandato di comparizione abbia effetto di sospendere il rilascio del passaporto.

Propone altresì che sia stabilito che i nomi di coloro che fanno richiesta di un passaporto per emigrare siano pubblicati nell'albo del comune.

Non crede che per queste sue proposte sia necessario modificare il progetto di legge e ritiene che esse potrebbero trovar posto nel regolamento. Attenderà su ciò la risposta del Governo.

MANTEGAZZA dice che le parole del senatore Manfrin sono improntate ad un enorme pessimismo.

Non può lasciar passare alcune affermazioni del preopinante.

Egli ha parlato di *sterili lande* del Brasile. Queste sterili lande faranno ridere al di là dell'Atlantico. Si tratta invece di foreste che ad essere bruciate lasciano un *humus* che per 40 o 50 anni non richiede più concimazione.

Per tornare dal Brasile non si richiedono già mille lire, come affermò il preopinante. A dire cento si sarebbe più presso alla verità.

Vi sono nel Brasile 200 mila italiani le cui attestazioni valgono bene le poche geremiadi di pochi scontenti i quali in Italia dicevano male dell'Italia e che, se andassero in paradiso, direbbero male pure di quello.

Contraddice poi l'onor. Manfrin per quanto egli considerò il Brasile, un paese vasto sei volte come la Francia, come un paese sottoposto ad un unico clima.

Conchiude sostenendo che se paragonansi i vantaggi e gli svantaggi della libera emigrazione, quelli senza dubbio prevalgono.

MANFRIN sostiene che nel Brasile i nostri emigranti trovano sterili lande che essi devono ridurre in campi fecondi. Sostiene del pari che la spesa di ritorno per un emigrante si accosta alle lire mille sapendo l'oratore per esperienza personale che un emigrante pervenendo di ritorno da San Paolo nel Brasile all'Italia ha dovuto spendere L. 780.

Sostiene che dove si mandano gli emigranti gratuiti italiani il clima è orribile.

GRIFFINI conferma le descrizioni fatte dal senatore Manfrin e raccomanda al Governo di provvedere col regolamento per dare un buon indirizzo all'emigrazione e raccomanda altresì che i nostri consoli diano la massima protezione ai nostri concittadini che anche in quelle lontane regioni mantengono la nostra nazionalità e il più lodevole spirito patriottico.

MAJORANA-CALATABIANO divide la maggior parte delle idee e dei concetti espressi dall'onor. Vitelleschi e di gran cuore gli si associerebbe se il momento della presente discussione gli sembrassero favorevoli alla proposta di emendamento.

La disposizione dell'articolo primo, per cui si vuol vincolare per legge la libertà del domicilio, è assolutamente feroce.

Può grandemente discutersi anche se, per causa di obblighi militari, possa permettersi il diritto congenito della libera emigrazione.

Tutt'altro che appoggiare le raccomandazioni fattesi perchè col regolamento si inasprisca il disposto della legge, l'oratore fa la raccomandazione opposta.

Nelle condizioni attuali economiche e finanziarie d'Italia, crede doversi la emigrazione considerare come una inevitabile necessità.

Non è entusiasta del progetto. Si sarebbe fidato meglio a qualche altra particolare disposizione introdotta nel Codice penale.

FERRARIS, relatore, risponderà per ora a quelle soltanto delle osservazioni che furono fatte, le quali toccano alla sostanza della legge.

Parla della convenienza che il regolamento che sarà fatto per la esecuzione della legge in discussione non amplifichi nè restringa in qualsiasi senso i termini che la legge medesima traccia colle sue disposizioni.

In questo e non in nessun altro altro senso viene commesso al Governo di fare i regolamenti.

Assicura l'onorevole Vitelleschi che la Commissione ha esaminato con profondo, maturo e particolareggiato esame ciascuna speciale disposizione di questa legge, la quale, nel concetto del Governo e della Commissione è unicamente ed esclusivamente una legge di polizia.

Coll'art. 1 del progetto si è voluto solennemente riconoscere la libertà di emigrare, contro coloro i quali sostengono un contrario principio.

La Commissione si occupò a lungo del vincolo che, coll'alinea secondo dell'art. 1, si pone alla libertà di emigrare. Ma è da osservare che, infine, coll'alinea medesimo non si altera in alcuna guisa la legislazione presente se non in quanto, per il caso di obblighi militari, il ministro della guerra è costituito arbitro della convenienza di concedere o no licenza al giovane di andare all'estero.

Non può dubitarsi che nel caso pratico il ministro si occuperà di esaminare e di apprezzare con perfetta equità le domande di chi voglia emigrare.

Non vede in qual modo per rispetto alla emigrazione possano temersi conflitti fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Il progetto attuale non ha a che fare col grande fenomeno della emigrazione. Esso riguarda esclusivamente gli abusi che per occasione di questo fenomeno avvengono e che debbono essere corretti e frenati.

Termina raccomandando il progetto ed assicurando che se nel corso della discussione verranno presentati emendamenti, la Commissione non mancherà di esaminarli diligentemente.

FORTIS, commissario regio, dice che l'attuale progetto di legge non ha altro scopo che di tutela e di sorveglianza. Questa legge non concerne il fatto della emigrazione, ma gli abusi che per essa possono avvenire ed i modi di infrenarli.

Il Governo non poteva pensare alle cause ed ai rimedi per la emigrazione. Facciamo quel bene che si può. Il progetto attuale diventato legge otterrà certo considerevoli risultati.

Entra nel concetto della Commissione che non sieno da introdurre emendamenti in questo progetto e ciò a fine che non si perda tempo a promulgare una legge contro inconvenienti ed abusi ai quali urge rimediare.

Non crede fondata la censura dell'on. Vitelleschi che la presente legge sia diretta ad infrenare la emigrazione. Il Governo ha rinunziato a quelle disposizioni che si contenevano nel progetto primitivo, le quali potevano avere un tale significato.

Fa osservare come bisogni porre in armonia la libertà del cittadino coi doveri che lo legano allo Stato. A questo fine fu giudicato opportuno l'arbitrio discrezionale lasciato al ministro della guerra. L'assoluta libertà sarebbe troppo pericolosa. Bisogna pure che un limite vi sia, almeno per i casi straordinari. D'altronde, colla disposizione dell'art. 1 non si innova nulla allo stato attuale.

La libertà assoluta andrebbe contro la legge sul reclutamento e contro il relativo regolamento. E' certo che dell'arbitrio lasciatogli, il ministro non abuserà.

Il Governo non può esso favorire la emigrazione. Ciò implicherebbe una troppo grave responsabilità. Noi dobbiamo augurarci che le condizioni economiche d'Italia diventino tali che cessi ogni emigrazione, e non già che gli operai ed i coloni emigrino perchè sia così evitato un pericolo interno. Certo che molto è da fare per tale fine.

A proposito di quanto disse l'onor. Vitelleschi circa il disposto dell'art. 18 rispetto ai capitani, fa osservare come l'art. 12 garantisca che essi i quali diventano parte integrante del contratto di emigrazione, saranno perfettamente e necessariamente informati del contratto stesso.

Dichiara di accettare la raccomandazione fatta dal senatore Mantegazza.

All'onor. Manfrin sostiene non essere affatto un luogo comune nè una inutilità la proclamazione che si fa all'art. 1 della libertà di emigrare.

Ammette che la patria ed il Governo di essa non debbano mai rifiutarsi di prestare all'emigrato ogni assistenza compatibile coi mezzi dei quali essi dispongono.

Non sa come potrebbe la legge sulla emigrazione intervenire a determinare, nell'interesse dei proprietari, le epoche e le stagioni della emigrazione. Non rade volte causa della emigrazione è il trattamento che i proprietari fanno ai coloni.

Non può accettare le raccomandazioni dell'onor. Manfrin perchè sul passaporto dell'emigrante vi sia il *nulla osta* dell'autorità giudiziaria e che i nomi degli emigranti sieno incritti nell'albo comunale. Questi sarebbero veri ostacoli opposti alla libera emigrazione.

All' onor. Griffini dice che quello che il Governo può fare è di eccitare lo zelo dei consoli e di rendere le più popolari possibili le notizie concernenti i territori di immigrazione.

A quello che disse l' onor. Majorana, della necessità della emigrazione, risponde che la necessità da preferirsi è quella di aumentare la produzione.

Consente coll' onor. Majorana che in teoria può concepirsi che le leggi non debbano affatto occuparsi del fenomeno economico. Ma il fatto in tutti i paesi del mondo ed in tutte le legislazioni è intieramente diverso. L' assoluto liberismo non esiste e potrebbe anche per noi avere gravi conseguenze.

Quanto al regolamento, prega il Senato di non dubitare che esso non farà altro che tradurre in atto il rapporto di applicazione della legge. La quale, egli, come la Commissione, crede che reggiungerà il suo scopo di tutela a cui è diretta.

MANFRIN non ha mai parlato di freni da applicare alla libertà di emigrazione, ma di freni da applicare alla emigrazione artificiale. Quindi non regge l'accusa di contraddizione che gli fu diretta.

Insiste a ritenere che quando esista il mandato di comparizione, sarebbe giusto che l'autorità giudiziaria intervenisse per sospendere il rilascio del passaporto a chi voglia emigrare.

Duolsi che il commissario regio nemmeno voglia la pubblicazione del nome degli emigranti.

Per tal modo si avranno i passaporti *ex informata conscientia.* E si avrà anche la prova della verità dell'adagio che gli estremi si toccano.

MAJORANA-CALATABIANO dimostra come sia giustificata la sua asserzione che la presente emigrazione produce, se non altro, il vantaggio di impedire la massima bassezza dei salari. Con ciò non ha voluto dire che sia da favorire e da desiderare la emigrazione.

Al contrario crede fermamente che il Governo non fa che il suo dovere provandosi ad impedire la emigrazione morbosa.

CAMBRAY-DIGNY dichiara apertamente che in questa materia divide in gran parte le opinioni dell'on. Majorana-Calatabiano.

Crede che se al Governo si ponesse un po' di maggior fede nella esistenza di leggi economiche, forse più d'una delle presenti difficoltà sarebbe stata prevenuta od evitata.

PRESIDENTE rilegge e pone ai voti l' ordine del giorno proposto dal senatore Mantegazza, che è approvato. Quindi dichiara chiusa la discussione generale e rinvia a domani quella sugli articoli.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione seguita nel corso della seduta sui due seguenti progetti:

Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878 concernente il Monte delle pensioni per gl' insegnanti delle scuole elementari:

Votanti 72 — Favorevoli 65 — Contrari 7.

(Il Senato approva).

Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli:

Votanti 72 — Favorevoli 58 — Contrari 14.

(Il Senato approva).

Dà lettura dell' ordine del giorno di domani e leva la seduta alle ore 6 1|4.

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica 23 dicembre 1888.

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 1 3|4.

SOLIDATI-TIBURZI, segretario, legge il verbale della seduta che è approvato.

Votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti e di altri tre commissari al Fondo per il culto per l'anno 1889.

PRESIDENTE ordina l'appello per queste votazioni, raccomandando nello stesso tempo ai signori senatori di non allontanarsi dall'aula, per il caso che debba procedersi alla votazione a scrutinio segreto di qualche progetto che venisse approvato nel corso della seduta.

VERGA C, segretario, fa l'appello.

(Le urne rimangono aperte. Il risultato della votazione sarà proclamato nella seduta successiva).

Seguito della discussione del disegno di legge « Disposizioni sulla emigrazione » (N. 138).

PRESIDENTE rammenta essersi ieri esaurita la discussione generale. Dichiara aperta quella sugli articoli.

Dà lettura dell'art. 1:

Art 1.

L'emigrazione è libera, salvo gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi.

I militari di prima e seconda categoria in congedo illimitato, appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, non possono recarsi all'estero, se non ne abbiano ottenuta licenza dal ministro della guerra.

Ricorda come a questo articolo il senatore Vitelleschi abbia proposto un emendamento perchè dopo le parole: « non possono recarsi all'estero », invece di ciò che è scritto nell'articolo, si dica: « senza denunziare al ministro della guerra la loro partenza e la loro dimora ».

Inoltre per l'emendamento Vitelleschi si aggiungerebbe all'articolo un nuovo alinea concepito così:

« Quando il loro viaggio sembri incompatibile cogli obblighi di servizio, il ministro avrà facoltà di impedirne la partenza ».

La parola spetta al senatore Calenda.

CALENDA. Sembragli che le discipline che hanno regolato fin qui la emigrazione non siano tali da assicurare che il cittadino che abbandona la sua patria sia immune dalla natura di obbligazione personale.

Crede sia il caso che si debba disciplinare il diritto di ragione sociale.

Ritiene che nel formare il regolamento si debba por mente a questo, che l'autorità amministrativa non possa rilasciare il passaporto all'emigrante prima che dall'autorità militare gli si dia facoltà di allontanarsi dal paese, senza danno del servizio.

Chiede inoltre se, quanto agli obblighi che ha l'emigrato, non sia il caso di largheggiare, quando trattasi di pene pecuniarie, con l'emigrante stesso, poichè, nel caso di condanna a pene pecuniarie, queste si mutano in pene afflittive.

FORTIS, commissario regio, dichiara che il Governo non può tener conto della raccomandazione del senatore Calenda perchè, onde rilasciare il permesso di emigrare, si richieda il visto dell'autorità giudiziaria Sarebbe questa una disposizione odiosa contro i poveri coloni e contro gli operai. Senza notare che già le nostre leggi dispongono incombere all'autorità giudiziaria di opporsi al rilascio di passaporti a chi debba rispondere di azioni penali che importino la sanzione del carcere od altra maggiore.

CALENDA ritiene che anche la semplice imputazione debba poter giustificare una disposizione regolamentare per cui si garantisca la società che il responsabile non potrà sottrarsi al soddisfacimento del suo debito.

FORTIS, commissario regio, è proprio dell'opposto avviso. Perchè l'autorità giudiziaria possa intervenire a vietare il rilascio del permesso, deve indispensabilmente richiedersi una sentenza. Altrimenti sarebbero violate la giustizia e la libertà, e la prima parte dell'articolo in discussione sarebbe assolutamente fraintesa.

MAJORANA-CALATABIANO prende atto della portata delle dichiarazioni assolutamente restrittive fatte dal commissario regio in ordine alla prima parte dell'art. 1, le quali, del resto, rigorosamente si conformano ad un diritto naturale.

CALENDA insiste a credere che debba bastare o un mandato d cattura o un mandato di comparizione a giustificare la sua raccomandazione; molto più poi se si tratti di fatti attinenti a quella emigrazione che chiamasi di speculazione.

FERRARIS, relatore, si rimette a quanto disse il commissario regio e a quanto osservò l'on. Majorana per dichiarare che nemmeno la Commissione accetta la raccomandazione dell'on. Calenda.

Quanto all'emendamento Vitelleschi, osserva che già la legge attuale interdice la libertà di emigrare a tutti quei giovani i quali si trovino alle dipendenze delle leggi di leva.

Osserva che, sebbene il testo dell'art. 1 implichi una specie di arbitrio del ministro della guerra, pure tutto fa credere che, quando concorrano le circostanze accennate negli emendamenti Vitelleschi, il ministro non vorrà affatto allontanarsi dalle rigorose norme di equità e di imparzialità.

Tutto al più l'emendamento proposto dal senatore Vitelleschi potrebbe essere convertito in raccomandazione al Governo.

La Commissione mantiene l'articolo nei termini recati dal progetto.

VITELLESCHI non risponderà ai vari discorsi pronunciati; circoscriverà le sue osservazioni all'art. 1. Insiste sulla scorrettezza di redazione di questo articolo. Rileva che il commissario regio non ha potuto negare che, quando si dice militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato, si comprende tutta la parte valida della nazione e che la emigrazione non è libera dal momento che per emigrare si richiede un permesso. Osserva come dall'arbitrio lasciato al ministro della guerra potranno derivare conseguenze diverse secondo le particolari tendenze della persona del ministro. Riconosce giusta la disposizione che vieta l'emigrazione dei giovani soggetti alla leva.

Dimostra, rispetto ai militari in congedo illimitato, che la legislazione è andata sempre più inasprendosi rispetto al diritto di emigrazione; una volta bastava un passaporto, ora si richiede un permesso.

Non vuole nè impedire, nè incoraggiare la emigrazione; egli non disse questo. Volle solamente stabilire un rapporto tra la produzione e la popolazione. Pone in rilievo la necessità di aumentare la prima, per il quale oggetto si richiedono capitale e lavoro, mentre, al contrario, siamo in un periodo nel quale presso di noi capitale e lavoro sono in diminuzione.

Dichiara di mantenere i suoi emendamenti, per quanto non creda al loro buon successo.

FERRARIS, relatore, ripete ciò che già disse ieri delle ragioni che indussero la Commissione a non proporre alcun emendamento al progetto.

FORTIS, commissario regio. Qui non è soltanto il caso di discutere della libertà di emigrare.

Bisogna anche non perdere di vista che non debbono lasciarsi pregiudicare i doveri di ciascuno e di tutti i cittadini verso la patria. Il Governo assolutamente non vuole che questi doveri vengano pretermessi da alcuni cittadini con pregiudizio di altri.

Sostiene ancora che con questa legge non si fa nulla di nuovo. Il ministro della guerra ebbe sinora e continuerà ad avere la facoltà di concedere la licenza a chi voglia emigrare quando tuttavia non si trovi sciolto da ogni obbligo militare.

Quanto alle cause della emigrazione, dice che in buona parte esse dipendono meno dalla miseria, di quello che da illusioni e dal desiderio di meglio.

Bisogna guardarsi dall'accusare lo Stato di essere esso col suo sistema tributario uno dei principali fattori dell'emigrazione.

Non sa quale nuovo sistema tributario confacente al nostro paese potesse escogitarsi. Crede bensì che l'attuale nostro sistema non rappresenti la vera proporzione. Si può studiarne un altro.

Crede quasi inopportuno ricercare ora le cause della emigrazione Perchè, quando, si dice che l'emigrazione deriva dalla miseria, non si è detto nulla. Bisognerà poi ricercare le cause della miseria.

Fa le più ample riserve sui concetti espressi dall'onorevole Vitelleschi quanto alle cause della emigrazione.

Non accetta i di lui emendamenti e prega il Senato ad approvare l'articolo così come fu proposto.

È perfettamente d'accordo colla Commissione nell'interpretazione da darsi all'articolo.

VITELLESCHI osserva che nel suo discorso egli ha ripetutamente dato prova di preoccuparsi rigorosamente degli obblighi militari che incombono a ciascun cittadino.

Insiste a ritenere che l'attuale sistema tributario, provato dalla grande politica che si vuol fare, depauperi la proprietà e le industrie con un effetto che si ripercuote sulle masse e fomenta la emigrazione. Mantiene i suoi emendamenti.

PRESIDENTE non essendovi altri che abbia domandato la parola dichiara chiusa la discussione sull'art. 1° e pone prima ai voti l'emendamento Vitelleschi.

(È respinto).

Approvasi poi l'art. 1 ed i successivi 2 e 3.

Segue l'art. 4:

Art. 4.

La concessione della patente di agente è vincolata al deposito di una cauzione di L. 3000 a 5000 di rendita in titoli dello Stato.

Tale cauzione dovrà essere reintegrata dall'agente tutte le volte che per applicazione della presente legge essa sia stata diminuita. La reintegrazione dovrà essere fatta nel termine di quindici giorni dalla richiesta dell'autorità politica.

La cauzione, salvo che penda giudizio a carico dell'agente innanzi ai tribunali ordinari, o innanzi alla Commissione arbitrale di cui all'art. 17 della presente legge, sarà restituita quattro mesi dopo che l'agente sia morto, o abbia dichiarato di ritirarsi dalle operazioni, o abbia perduta la patente per effetto dell'articolo seguente.

GRIFFINI prega l'on. commissario regio a considerare la sconfinata larghezza che questo articolo lascia all'autorità che deve determinare la cauzione.

Raccomanda che nel regolamento si stabiliscano dei correttivi contro l'arbitrio sancito da questo articolo.

Dice poi che sembragli assolutamente eccessiva la somma prevista per la cauzione.

Accenna i criteri principali che dovrebbero sancirsi nel regolamento per una adeguata determinazione della cauzione.

FORTIS, commissario regio, apprezza le considerazioni che furono fatte dal senatore Griffini; ma non può accettarne le raccomandazioni, perchè il Governo non può col regolamento imporre la legge a sè stesso. Le leggi si facciano dalle assemblee; ma, quanto alla loro applicazione, bisogna che il Governo abbia larghe facoltà se si vuole che ad esse corrispondano altrettante responsabilità. Gli agenti di emigrazione non destano simpatia, ma non possono sopprimersi. Colla soppressione delle agenzie pubbliche non si otterrebbe altro effetto che di farne sorgere di clandestine.

Meglio che siano pubbliche e sorvegliate. Le condizioni che si impongono sono in qualunque caso impari ai danni che gli agenti di emigrazione possono produrre. Il Governo terrà conto delle osservazioni dell'onorevole Griffini; ma lo prega di non insistere.

GRIFFINI ringrazia il commissario regio della di lui assicurazione che sarà tenuto conto delle osservazioni fatte dall'oratore. Continua però a credere che la sua raccomandazione fosse giustificata, ma non vi insiste.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 4 che è approvato.

Sono successivamente approvati senza osservazioni gli articoli fino al 17.

Ecco l'art. 18:

Art. 18.

È punito con l'arresto da uno a sei mesi e con la multa da 500 a 5000 lire chiunque senza patente o licenza a fine di lucro fornisca o procuri trasporto agli emigranti, o intervenga mediatore di contratti fra gli emigranti e chi li trasporta o faccia arruolamenti per la emigrazione.

Nella stessa pena incorre l'agente o subagente che favorisca la contravvenzione all'art. 1 o contravvenga agli articoli 5, 8 e 11.

Gli armatori, comandanti di navi e noleggiatori che ricevono a bordo emigranti senza contratto, saranno puniti, se nazionali, con la stessa pena; ed al capitano sarà applicata la sospensione dei gradi marittimi preveduta dall'art. 257 del Codice per la marina mercantile. Se stranieri, la multa sarà triplicata e ritenuta sulla cauzione che il capitano di bastimento estero deve dare in esecuzione agli articoli 91 del Codice per la marina mercantile e 582 del regolamento per l'esecuzione del medesimo Codice.

L'agente condannato per violazione dell'art. 396 del Codice penale perde la patente.

GRIFFINI si preoccupa delle sanzioni che, per il disposto di questo articolo, possono incogliere al capitano di nave nel caso che egli non richiedesse in contratto anche ad emigranti che egli ignora essere tali e che egli considera semplici viaggiatori.

VITELLESCHI spiega le ragioni che lo avevano indotto a proporre la soppressione del secondo alinea di questo articolo.

FERRARIS, relatore. Per ciò che riguarda la raccomandazione del senatore Griffini, risponderà l'on. commissario regio. Si limita a rispondere al senatore Vitelleschi che la disposizione di legge alla quale ha alluso è abbastanza chiara, motivo per cui lo prega a non insistere nel suo emendamento.

FORTIS, commissario regio, per ciò che concerne l'emendamento Vitelleschi si associa a quanto disse l'on. relatore della Commissione. All'on. Griffini osserva che i caratteri degli emigranti poveri, che son quelli che la legge vuole e deve proteggere, sono talmente manifesti da non essere possibile che i capitani di nave si ingannino nel riconoscerli. Quindi prega l'on. Griffini a non insistere.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 18, che è approvato assieme ai successivi 19 e 20, ultimo del progetto.

Si procederà in seguito alla votazione del progetto a scrutinio segreto.

Presentazione di due progetti di legge.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, presenta un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per autorizzazione di nuove spese straordinarie militari sugli esercizi finanziari 1889-89 e 1889-90.

Chiede che questo progetto di legge venga dichiarato d'urgenza e che il suo esame venga deferito ad una speciale Commissione, nominata dal presidente.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, presenta un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per lavori e provviste di interesse militare per le strade ferrate in esercizio.

Chiede che anche questo progetto di legge venga dichiarato d'urgenza, e che l'esame di esso venga deferito alla stessa Commissione che l'on. presidente sarà per nominare per riferire sul progetto di legge presentato testè dal suo collega il ministro della guerra.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta degli onorevoli ministri della guerra e dei lavori pubblici perchè i progetti di legge da essi presentati sieno dichiarati d'urgenza e vengano deferiti all'esame di una Commissione nominata dal presidente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora rimane da stabilirsi di quanti membri questa Commissione deve essere composta.

Alcune voci. Di sette.

PRESIDENTE. La Commissione in discorso, se non si muovono obiezioni, sarà dunque composta di sette membri.

Farò conoscere più tardi la composizione della Commissione suddetta.

Discussione del progetto: Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 » (N. 131-B).

PRESIDENTE apre la discussione generale su questo progetto, poco stante discusso dal Senato e modificato poi dalla Camera dei deputati in quattro punti, agli articoli 13, 50, 70 ed 86.

CAMBRAY-DIGNY non risolleverà questioni già trattate in altre sedute o che potrebbero determinare conflitti coll'altro ramo del Parlamento.

L'oratore rammenta gli emendamenti da lui già proposti all'art. 50, in seguito ai quali fu ammessa la elezione diretta del sindaco *colla istituzione per decreto reale.*

Questo era per lui un punto principalissimo. Non sa intendere come in un paese retto a sistema monarchico si possa eleggere il primo magistrato civico di tutti i maggiori centri senza intervento della potestà reale.

Il numero dei comuni che si nomineranno il sindaco, come il presidente di tante repubblichette, saranno, per consenso della stessa Commissione, più che 500.

L'oratore non sa acconciarsi a simile disposizione; ma siccome d'altra parte non vuole introdurre alcun emendamento che, se fosse accettato, riporterebbe il progetto all'altra Camera, così si limiterà a votare contro la legge.

FINALI, relatore, informa il Senato sui tre punti del progetto nei quali la Camera non accolse le modificazioni introdotte nel progetto dal Senato.

Dice che questi punti, compreso quello accennato dal senatore Digny, non sembrano alla Commissione rilevare tutta l'importanza che sembra attribuirgli il senatore Digny.

Informa poi il Senato di una aggiunta fatta dalla Camera all'art. 86.

Per quello che riguarda particolarmente la istituzione regia accennata dall'on. Digny, l'oratore rammenta come, a sostegno della regia istituzione, furono addotti, allorchè venne proposta, notevoli argomenti confortati anche da qualche esempio legislativo o consuetudinario di altro paese; ma soggiunge che il senso di quella istituzione non è bene determinato, poichè per alcuni significa conferma, per altri mera formalità, al cui adempimento poi mancherebbe nei Consigli comunali e nei loro eletti il mezzo di costringere il Governo del Re e l'opinione prevalente nella Camera che la istituzione regia menomi da un lato il diritto del comune, mentre dall'altro, non essendo libera, offenda l'alto concetto della regia dignità, ha fatto sopprimere questa aggiunta.

Riconosce che si potrebbe fare una lunga discussione su questo argomento; ma dice che il sistema parlamentare ha le sue ineluttabili esigenze, per le quali anche quei senatori che furono favorevoli alla regia istituzione del sindaco elettivo non credono dovervisi dal Senato più oltre insistere.

CAMBRAY-DIGNY dice che, poichè egli ha dichiarato di aderire alle conclusioni della Commissione per la definitiva accettazione del progetto così come tornò dalla Camera, e poichè ha dichiarato di non voler riproporre alcun emendamento, non serviva che il relatore della Commissione rientrasse così ampiamente nella questione.

Dice che il suo emendamento per la istituzione regia dei sindaci elettivi non fu improvvisato, ma fu il logico effetto di una transazione e che egli aveva proposto la parola *conferma*, mentre l'ultima formola dell'emendamento fu proposta dalla Commissione e da lui accettata.

FORTIS, commissario regio, non entra in questioni retrospettive; si limita a notare l'alta convenienza che sia posto termine alla discussione di un progetto destinato ad assicurare al paese la tanto promessa e tanto desiderata riforma degli ordini comunali e provinciali.

PRESIDENTE, nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione generale ed aperta quella sugli articoli modificati dalla Camera.

I detti articoli 13, 50, 70 ed 86 sono senza osservazioni approvati.

Sono inoltre, sopra osservazioni del presidente, consentite alcune correzioni di errori occorsi nella stampa del progetto agli articoli 6, 52 e 85.

Proposta relativa all' ordine del giorno.

FERRARIS propone che, per lasciar tempo alle Commissioni che devono riferire sugli ultimi progetti che vennero presentati al Senato, e per rispetto ad antiche abitudini, il Senato si proroghi al 28 corrente.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega che, tra i progetti che il Senato dovrà esaminare, essendovene taluno che richiederebbe di essere sancito avanti dello spirare dell'anno, il Senato si limiti a prorogarsi fino al 27 soltanto.

Il senatore FERRARIS ed il Senato consentono alla proposta del presidente del Consiglio, che rimane così approvata.

Commissione speciale per l' esame di progetti.

PRESIDENTE comunica di avere, in omaggio al mandato affidatogli dal Senato nel corso della seduta, composto dei seguenti sette senatori la Commissione che dovrà esaminare i progetti oggi stesso presentati dai ministri della guerra e dei lavori pubblici:

Senatori: Acton Ferdinando, Boccardo, Cosenz, Mezzacapo, Perazzi, Tabarrini e Valsecchi.

Estrae poi a sorte gli scrutatori delle votazioni per la nomina di membri delle Commissioni di sorveglianza accennate in principio di seduta.

La seduta è levata alle ore 5.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 22 dicembre 1888.

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10,5.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di sabato 15 dicembre, che è approvato.

Svolgimento di interrogazioni e di interpellanze.

MARTINI FERDINANDO svolge la seguente interrogazione :

« Il sottoscritto domanda di interrogare l'onorevole ministro dell'interno, intorno alla minacciata proibizione di un dramma da rappresentarsi sopra uno dei teatri di Roma ».

Dichiara prima di tutto di tutto di non aver mai ammesso e di non potere ammettere la efficacia della censura preventiva teatrale. Per questo non votò la recente legge di pubblica sicurezza.

Sulla specialità del fatto, al quale si riferisce la sua interrogazione, non starà ad esaminare (una volta che il Governo è autorizzato ad intervenire) se convenga o no lasciar rappresentare l'azione drammatica del Govean, ma nota che drammi simili, ed anche con lo stesso titolo, sono stati rappresentati in altri teatri d'Italia.

Vorrebbe quindi che si stabilissero criterii costanti: giacchè non si può più dire che la censura attinga alla morale quando si permette la rappresentazione della *Mandragola*; molto più che ci va di mezzo il patrimonio degli autori drammatici.

ODESCALCHI, svolgendo una interrogazione sullo stesso argomento, conviene coll'onorevole Martini che si debba rispettare la libertà degli artisti; ma ritiene che essa debba conciliarsi con altri sentimenti degni di riguardo.

Approva quindi e ringrazia il Governo d'aver impedito una grande sconvenienza.

CRISPI, ministro dell'interno, premette che non fu vietata la rappresentazione del dramma che ha dato argomento alle interrogazioni, ma che fu semplicemente accertata una contravvenzione alla Impresa di pubblicità per la pubblicazione degli avvisi.

Non crede che l'argomento per sè non sia rappresentabile; tutto dipende dal vedere se esso non offenda le credenze comuni; quando le offenda, egli ne impedirà la rappresentazione.

TORRIGIANI è lieto che la Commissione che ha riferito sul disegno di legge per le spese ferroviarie d'interesse militare abbia, con uno speciale ordine del giorno, raccomandato al ministro di affrettare la costruzione della linea Faenza-Firenze, che è argomento della sua interrogazione.

Deplora che fino ad ora i lavori relativi abbiano proceduto non solo lentamente, ma irregolarmente.

Non comprende poi come nel disegno di legge che ha accennato non sia compresa nessuna spesa per una stazione a Firenze, che è assolutamente necessaria per l'esercizio della linea Faenza-Firenze.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, riconosce che la linea Faenza-Firenze ha una grande parte nella storia dolorosa delle nostre costruzioni ferroviarie; essa costerà assai più delle previsioni per difetto dei progetti tecnici iniziati, essa ha dato luogo a questioni le quali per suo diretto intervento furono appianate, onde spera che entro il 1889 porranno essere compiuti i due tronchi che ora sono in costruzione.

Quanto agli altri tre tronchi, furono fatti e rifatti i progetti, e può assicurare che sono già finiti i lavori di campagna e che tra non molto quei tre tronchi potranno essere appaltati; ma non ritiene che possano essere compiuti prima di tre anni per le difficoltà che presenta la costruzione.

Conviene poi coll'interrogante nella necessità di una stazione militare a Firenze.

GAGLIARDO, anche a nome degli onorevoli Randaccio, Armirotti, Bertollo e Pellegrini, dà ragione della seguente interpellanza:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno alla insufficienza di carri ferroviari negli scali del porto di Genova ».

Non parlerebbe d'interessi di Genova se le condizioni ferroviarie fatte a quella città non costituissero veramente un interesse nazionale

Ricorda che ogni anno si rinnovano in questa Camera le doglianze per la trascuranza della quale è vittima il commercio di Genova, deplorando che perseverino le ragioni di quelle doglianze; giacchè la insufficenza di carri ferroviari è costante.

Esclude che si possano accusare i commercianti genovesi di incontentabilità, enumerando i fatti ed i danni che smentiscono l'accusa; atti e danni constatati dalle autorità che si rivolsero direttamente al Governo per appoggiare le domande dei commercianti medesimi.

Secondo l'oratore, le cause di questo stato di cose si debbono cercare nel cattivo ordinamento del servizio, nel difetto di materiale e di personale, nella insufficienza delle stazioni, nella poca potenzialità delle linee.

Conclude quindi invitando il ministro a provvedere alle contingenze presenti, col prendere intanto in affitto il materiale mobile occorrente alle più strette necessità. (Approvazioni).

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponde all'on. Gagliardo che l'eloquenza delle cifre vale a togliere di mezzo ogni questione.

Comincia col constatare che le condizioni del commercio di Genova non sono presentemente tali da richiedere provvedimenti eccezionali per il numero dei carri.

Dal 1° al 18 dicembre di quest'anno, sugli scali di Genova, vi furono in media 631 carri al giorno; 34 più di quanti ne erano precedentemente richiesti, ed attraverso i Giovi passarono 827 carri al giorno.

La Società Mediterranea ha fatto quindi quanto le era possibile; e, del resto, non è certamente del suo interesse che il traffico diminuisca. Ma la Società non può lasciare molto materiale inoperoso; e molti carri rimasero inoperosi nei giorni 8 e 9 del mese corrente.

L'on. Gagliardo sa quanta responsabilità il Governo abbia assunto per assicurare dentro il mese di marzo prossimo l'inaugurazione della succursale dei Giovi. Il Governo non merita quindi nessun rimprovero, e l'on. Gagliardo avrebbe fatto meglio ad attendere l'inaugurazione di quella nuova galleria per muovere la sua interpellanza.

Quanto al personale egli può affermare che esso non è insufficiente nè sugli scali di Genova nè a Sampierdarena.

Per il materiale che potrebbe prendersi a nolo da altre Società, egli studierà se un provvedimento di questa natura sia necessario: nel qual caso egli non avrà difficoltà di addossarne la spesa alla Cassa per gli aumenti patrimoniali.

Per le stazioni e per il numero dei binarii egli crede che potrà presto presentare la relazione di una Commissione d'inchiesta. Sarà allora il momento di vedere quali provvedimenti occorrerà prendere.

GAGLIARDO teme che il Governo faccia troppo assegnamento sulla succursale dei Giovi.

Riserva il suo giudizio sulle cifre esposte dall'on. ministro, delle buone intenzioni del quale non ha mai dubitato.

Prende atto delle dichiarazioni del Governo, quantunque non possa dirsi interamente sodisfatto.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponde brevemente all'onorevole Gagliardo, e lo prega di controllare le cifre che egli ha esposte, e della esattezza delle quali non dubita.

BALENZANO svolge la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interpellare l'on. ministro dei lavori pubblici sugli intendimenti del Governo intorno alle comunicazioni ferroviarie fra le Puglie e la città di Roma ».

Deplora che dal 1° dicembre si impieghino da Bari a Roma parecchie ore, più di quelle che si impiegavano prima, per il tempo che si perde senza buona ragione nella stazione di Caserta.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, espone quello che il Governo ha fatto per accelerare le comunicazioni ferroviarie tra le Puglie e Napoli.

Riconosce giuste le doglianze per il soverchio ritardo nella stazione di Caserta; ma prega l'interpellante di tener conto delle difficoltà che si incontrano nello stabilire le coincidenze.

Studierà la quistione e procurerà di mettere d'accordo le due Società per sodisfare i legittimi desideri delle Puglie.

BALENZANO ha fiducia nelle promesse del ministro; ma intanto crede che si potrebbe ripristinare il treno che fu soppresso il 1° dicembre.

NAPODANO svolge la seguente interrogazione:

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici intorno al modo con cui le Società Adriatica e Mediterranea vorrebbero costruire le ferrovie loro concesse dalla legge 20 luglio 1888 e segnatamente la linea Avellino-Rocchetta-Melfi.

« Napodano, Del Balzo, Capone ».

Domanda quali siano le intenzioni del Governo, e se si vuol trasformare quella linea in una ferrovia ridotta.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, non sa e non vuol sapere quello che intendano fare le Società. Il Governo a tempo opportuno esaminerà la questione, e farà in modo che la linea sia costruita in conformità della legge.

La seduta termina a mezzogiorno e 20 minuti.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,15.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del bibliotecario commendatore avvocato Scovazzi, con la quale chiede il riposo. Non essendovi opposizione, il riposo s'intende accordato. Fa quindi l'elogio dei lunghi, zelanti, eccellenti servizi prestati dal medesimo. (Approvazioni).

Fa notare che alla Camera spetta la nomina del nuovo bibliotecario.

LANZARA propone che questa nomina sia delegata alla Presidenza.

(Così è stabilito).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE dà lettura delle seguenti conclusioni della Giunta:

« La Giunta, a maggioranza, ritiene incompatibile l'investito di un impiego, o dell'incarico di funzioni per un uffizio pel quale sia assegnato uno stipendio sul bilancio dello Stato; e quindi propone la nullità della elezione dell'onorevole Francesco Siacci a deputato del 1° collegio di Roma, proclamata con verbale del 3 corrente ».

TITTONI, della Giunta, combatte, a nome della minoranza della Giunta, queste conclusioni, dimostrando come non sia opportuno, nè giusto, che alla legge di incompatibilità si dia maggiore estensione di quello che la retta interpretazione delle sue disposizioni comporta.

BERTI, presidente della Giunta, annunzia che per assenza del relatore Imperatrice, la Giunta ha nominato in suo luogo l'onorevole Tondi. Dà notizia inoltre che sono arrivati nuovi documenti.

BONACCI ne chiede la comunicazione.

TONDI, relatore, dice che si tratta della rinunzia dell'onorevole Siacci all'ufficio di direttore del Catasto; la quale però allo stato delle cose non ha influenza sulle deliberazioni della Giunta.

(La Camera approva le conclusioni della Giunta).

PRESIDENTE dichiara nulla la elezione dell'onorevole Siacci, e proclama vacante un seggio nel 1° collegio di Roma. (Commenti).

Seguito della discussione sul disegno di legge per spese straordinarie militari.

CAVALLETTO crede che quando si tratta della difesa del paese non vi sia bisogno di molti discorsi.

L'onore e l'indipendenza del paese devono essere oggetto primo del Governo e della rappresentanza nazionale.

A questo sentimento si ispirerà il suo voto. (Benissimo!)

PANTANO svolge il seguente ordine del giorno.

« La Camera, prima di passare alla discussione dei *provvedimenti militari*, invita il Governo a deporre sul banco della Presidenza il testo preciso del trattato di alleanza concluso fra l'Italia, l'Austria-Ungheria e la Germania, onde esaminare se sia o pur no rispondente agli interessi nazionali ».

Senza di ciò, l'oratore afferma che il paese non potrà essere persuaso della necessità dei sacrifici che continuamente gli si impongono; e corrobora questa sua opinione, da una parte, col presente stato economico del paese, e dall'altra, con le disposizioni stesse dello Statuto, specialmente dell'art. 5.

E' necessario quindi chiarire lo stato delle cose, onde se il paese deve essere esposto a continui pericoli, lo sia almeno a ragione veduta. Non si cura per questo della questione di forma, ma ritiene assolutamente necessario che la Camera, od in pubblico, od in Comitato segreto, o per via di una sua rappresentanza, abbia comunicazione del trattato.

Non sta meno a cuore a lui, che al Governo, l'onore, la dignità, l'indipendenza del paese. Ma, conclude l'oratore, è alla rappresentanza che spetta sopratutto il salvaguardarle, e non per via di atti tendenti a soffocar le più nobili aspirazioni, e perfino ad impedire la commemorazione dei nostri martiri.

Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori).

TURI, abituato a tempeste di altro genere, non rinunzia a parlare, ma avverte che dovrà parlare lungamente. (Nuovi rumori).

Se la Camera però non crede di ascoltarlo (*Voci:* No! no!) egli tacerà.

PRESIDENTE. Eserciti il suo diritto.

TURI non può esercitarlo fra i rumori della Camera.

PRESIDENTE. Dipende da Lei, cattivarsi l'attenzione dell'Assemblea.

TURI avverte che la nostra armata è appena all'esordio del suo riordinamento ed ha molteplici e grandi bisogni, anche se non si volesse tener conto nè delle modificazioni e delle spese richieste dai progressi dell'industria, nè degl'impegni imposti dalle nostre alleanze.

PRESIDENTE domanda se la proposta di chiudere la discussione sia secondata.

(È secondata).

FERRARIS MAGGIORINO si oppone alla chiusura perchè la discussione non ha avuto uno svolgimento proporzionato alla gravissima importanza dell'argomento.

PRESIDENTE avverte che ci sono molti ordini del giorno.

FERRARIS MAGGIORINO non crede si possa chiudere la discussione senza avere avuto spiegazioni...

PRESIDENTE. Non entri nel merito.

FERRARIS MAGGIORINO si riserva di svolgere il suo ordine del giorno.

GARIBALDI MENOTTI parla in favore della chiusura perchè crede che la legge debba essere votata con la coscienza.

Anch'egli vorrebbe la pace; ma il volerla non dipende da noi. È meglio quindi non dare spettacolo di dissensi in un argomento che interessa la difesa della patria (Bene! — Interruzione dell'onorevole Cavallotti).

Anch'egli pensa che una guerra, specialmente contro la Francia, sarebbe per noi un disastro; ma crede altresì che l'Italia debba mostrarsi in condizione da respingere qualsiasi invasione (Vive approvazioni).

PRESIDENTE mette a partito la chiusura.

(È adottata).

DE RENZIS, relatore, incomincia col lamentare che questo disegno di legge sia stato presentato insieme a quello per i provvedimenti finanziarii che ne rende meno serena la discussione.

Lamenta altresì che ieri l'onorevole D'Arco abbia combattuto il fantasma dell'invocazione del patriottismo, mentre la Commissione si è espressamente astenuta da quell'invocazione e si è limitata a dimostrare che le spese proposte sono necessarie.

E crede che sia stato ieri inspirato da un passeggiero pessimismo

l'onorevole d'Arco sostenendo che gli italiani non sono in grado di sostenere queste spese. Ad ogni modo vi sono circostanze in cui è mestieri dedicare alla difesa anche quello che ordinariamente eccede le forze tributarie del paese.

Le spese della difesa debbono, egli dice, essere proporzionate alle esigenze del momento. Ed il momento, anche prescindendo dalle alleanze, non consente di rimanere indifferenti ai generali preparativi di guerra; molto più che lo stesso onorevole Bonfadini riconosceva ieri che noi siamo insidiati proprio qui nel cuore d'Italia.

Egli si unisce a quanti fanno voti per il mantenimento della pace; ma non crede che si possa chiudere gli occhi sopra una situazione piena di pericoli.

È vero che l'onorevole Prinetti non crede alla possibilità di una prossima guerra; ma la Commissione non può acquetarsi nella sua assicurazione; nè si sente il coraggio di opporsi alle domande di chi ha la responsabilità delle sorti del paese.

Le stesse domande del Governo escludono la imminenza del pericolo giacchè ben altre in tal caso esse sarebbero state; ma ad ogni modo non si può negare quello che è necessario a porre l'esercito nel suo pieno assetto.

Come l'onorevole Garibaldi, crede che non sia codesto argomento di una discussione tecnica e particolareggiata; la Commissione, come una giuria, ritiene necessarii i provvedimenti richiesti e però esorta la Camera ad approvarli (Bene! Bravo!)

BACCARINI (Segni di attenzione) dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, confidando che il Governo voglia e possa con insistente e dignitosa opera di pace rendere superflue oramai ulteriori spese sproporzionate alle forze della economia nazionale, passa alla discussione degli articoli ».

Ha piena fiducia nel ministro della guerra; ma poichè egli ha ieri invocata la salvezza della patria, dice che le Assemblee legislative non debbono lasciarsi dominare dal sentimento; il patriottismo deve scaldarle quando suoni l'ora dei cimenti. Non ammette quindi che le assemblee debbano nei tempi normali votare ad occhi chiusi ogni domanda di spese per la difesa nazionale.

Però anch'egli vuole che l'esercito sia completamente e bene armato; nè vuol ora ricercare se le somme fino ad ora accordate siano state spese utilmente, sebbene ritenga che il Parlamento dovrebbe essere in grado di saperlo; e non essendo in condizione da apprezzare la maggiore o minore necessità dei mezzi richiesti, l'oratore li accorderà senza opposizione.

Desidera tuttavia sapere quale sia la somma necessaria per l'esercizio in corso (non ritenendo conveniente gravare eccessivamente questo bilancio di spese che non si possano fare nel futuro semestre) giacchè le condizioni del paese non consentono di accordare più di quello che sia strettamente necessario, a meno che ci sia l'imminenza di un pericolo.

Ma il modo col quale la domanda fu presentata, discussa ed esaminata, lascia supporre che si prepari seriamente quella guerra che il popolo italiano non vuole. Desidera perciò conoscere quale sia l'opera del Governo per il mantenimento della pace generalmente desiderata. (Bene!).

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, osserva all'onorevole Baccarini di non aver mai inteso che la Camera debba votare, senza discuterli, i provvedimenti militari; disse solamente che in molti Parlamenti, leggi di tal natura non si discutono dal lato tecnico.

Invece in Italia, si coglie ogni occasione per discutere gli ordinamenti militari; fatto, questo, che il ministro nota senza condannarlo.

Osserva inoltre all'onorevole Baccarini, che, contrariamente alla sua asserzione, disse che non avrebbe presentato questo disegno di legge se avesse l'opinione che la guerra dovesse scoppiare nell'anno venturo.

Ripete di aver bisogno che sia inscritta nel bilancio 1888-89 tutta la somma richiesta; altrimenti non potrebbe garantire al paese di essere in grado di provvedere a tutte le necessità dell'armamento. (Commenti).

CAVALLOTTI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera deplora le tristi conseguenze d'una politica estera che, mentre non assicura la pace, turba profondamente la vita economica del paese ».

L'oratore dichiara di far forza al sentimento personale verso l'onorevole Crispi, se esprime il tormento doloroso di una coscienza che teme vedere il paese avviato sopra una china preparatrice di catastrofi, e se invita il presidente del Consiglio a essere meno temerario sfidatore degli eventi, e a domandare al paese se nell'ignoto di avventure, a cui accenna andare incontro, il paese sia disposto a seguirlo.

Il presidente del Consiglio dovrebbe, secondo l'oratore, impensierirsi del fatto che, in ogni parte della penisola, vecchi avanzi delle patrie battaglie che affrontarono tante volte e senza paura i pericoli dell'ignoto, oggi si manifestano spaventati della politica avventurosa a cui si sospinge il paese.

Nè si deve credere che si tratti di agitazione partigiana: perchè coloro che si agitano, sono quegli stessi uomini che, allorquando la Francia commise l'errore e la colpa di Tunisi, seppero mostrarsi e affermarsi italiani.

È dunque un sentimento di patriottismo che tormenta coloro i quali sono paurosi dell'ignoto, e delle conseguenze di una possibile guerra che l'Italia sente non essere sua. Nè si può parlare di pace, quando tutti i fatti si palesano contrari alle dichiarazioni pacifiche, e quando queste stesse domande di spesa son presentate dal Governo con tali caratteri di urgenza che vorrebbero spaventare i deputati sulle conseguenze del proprio voto.

L'oratore vorrebbe che il presidente del Consiglio si domandasse come mai il Parlamento non abbia accolto con entusiasmo il disegno di legge, e come mai il paese non si commuova, nonostante che la stampa, la quale si dice rispecchi il pensiero del Governo, provochi ogni giorno una nazione vicina. (Vivissimi rumori).

Non crede che la responsabilità dello stato attuale di cose pesi intera sull'onorevole Crispi. La triplice alleanza fu, a suo tempo, un'abile mossa; ma fu errore rinnovarla; e l'onorevole Crispi, andando al potere, la trovò rinnovata; e la subì, com'egli dice, sia pure. Ma la subì in modo che dell'avvenimento al potere dell'onorevole Crispi data il periodo più acuto, più periglioso dell'alleanza medesima, e quindi egli ha la responsabilità dei pericoli che il paese prevede e indovina.

Secondo l'oratore, il torto appunto della politica attuale fu di avere legata l'Italia al destino di un conflitto che nessuna prudenza di un uomo di Stato, nessuna forza umana può scongiurare. Quando Francia e Germania votano per acclamazione, con entusiasmo i sacrifici ingenti delle spese di guerra, tutti sanno ciò ch'esse vogliono: una forza tremenda di cose spinge i due popoli a slanciarsi uno contro l'altro con tutto l'entusiasmo, con tutto l'odio accumulato d'una intera generazione: e voi a questa certezza avete incatenato la fortuna del paese che sente la pace essere il suo bisogno supremo.

Il paese, secondo l'oratore, non vuole nè la troppa modestia dell'onorevole d'Arco, nè la soverchia grandezza dell'onorevole Crispi; ma vuole una politica che sappia farlo grande senza comprometterlo a servizio di interessi non suoi. (Bene! a sinistra).

GEYMET svolge un ordine del giorno che implica approvazione della politica internazionale del Governo. Dice che bisogna educare il paese e prepararlo a superare virilmente le difficoltà inevitabili nella politica dei grandi Stati. L'avvenire ignora quale sarà; si augura che sia buono, perchè a questo scopo tendono gli sforzi unanimi del Governo e del paese.

Ma in ogni modo, il paese deve essere pronto ad ogni evento; e questo è il significato del suo ordine del giorno. (Approvazioni).

CADOLINI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera udite le dichiarazioni del Ministero, passa alla discussione degli articoli ».

Si meraviglia che i preopinanti abbiano voluto allarmare il paese, quando si tratta di un semplice disegno di legge per erogazione di spese già da tempo votate dal Parlamento. E quindi si augura che il Governo accetti il suo ordine del giorno che non ha significato politico.

SONNINO propone l'ordine del giorno puro e semplice, dichiarando che voterà i provvedimenti militari, perchè un Parlamento non può rifiutare una legge simile, quando un Governo la dice indispensabile.

E darà tanto più volentieri il suo voto alla legge, non tanto per considerazione verso il Gabinetto, quanto per dare forza alla parola del paese di fronte all'estero, e per garantire la sua dignità e i suoi interessi.

Dichiara altresì che, se si verrà all'epoca della sincerità finanziaria, voterà anche tutti i sacrifici che sia necessario imporre al paese. (Commenti e rumori). Intanto dichiara che approva la politica estera del Governo, e che voterà le spese militari, se anche si vuol dire che siano conseguenza di quella politica e che sarebbero state assai più gravi perchè più forti converrebbe essere per rimanere soli e senza alleanze. (Approvazioni).

NICOTERA propone l'ordine del giorno puro e semplice. Nulla crede che si possa aggiungere alle alte e patriottiche parole dell'onorevole Garibaldi. Egli farà tuttavia alcune dichiarazioni. Spera che il Governo non ponga su questa legge la questione di fiducia; e confida che il voto che la Camera italiana darà su questa legge abbia una grande influenza anche fuori dei confini del paese.

Egli non crede che il paese non voglia seguire il Governo nelle spese militari, nè crede che il paese sia così povero come si è detto.

Voci. Sì! sì!

NICOTERA. No! no! Chi dice: sì! sì! è forse qualcuno che più dovrebbe pagare, e meno paga d'imposta. (Viva ilarità).

Anch'egli conosce un poco il paese, e crede che sopratutto lo sgomentino sulle sue condizioni finanziarie, e lo allarmino coloro che lasciano supporre pericoli imminenti con le dichiarazioni che fanno in questa Camera.

Queste spese che ora si propongono sono la conseguenza degli ordinamenti militari votati dal Parlamento, e non sarebbe degno della Camera ritardarne più oltre l'attuazione.

Questi provvedimenti non hanno significato bellicoso; ma mentre tutti i Governi d'Europa fanno grandissime spese militari, sarebbe stato colpevole il Governo italiano se nulla avesse fatto.

Crede ingiusta l'accusa fatta alla stampa italiana di essere provocatrice verso la Francia; non bisogna dimenticare le quotidiane offese, le provocazioni della stampa francese verso l'Italia. (Vive approvazioni).

Egli ama la Francia quant'altri mai; ma non vuole che le discussioni fatte in Italia alimentino in Francia l'opinione che in caso d'una lotta con essa l'Italia non sarebbe compatta. (Vivissime approvazioni).

Ricorda le opinioni di Mazzini, di Garibaldi, di Medici.

Bixio desiderava la guerra per educare gli italiani, anche a costo di non riuscire vincitori.

L'on. Cavallotti non vorrà consentire ai vecchi patriotti che tanto hanno fatto e sofferto per la patria, di invitare i loro concittadini a sopportare qualche cosa per continuare le splendide tradizioni di chi fece l'Italia? (Approvazioni).

Del resto egli crede che questi provvedimenti furono resi necessari dai soverchi ritardi che per ragioni finanziarie si posero nell'attuare l'ordinamento militare quale fu stabilito dalle leggi.

Conclude pregando il Ministero di non mettere la questione di fiducia, ma dichiara che anche se il Governo la mettesse, egli voterebbe in favore del Governo, pur facendo le sue riserve.

CRISPI, presidente del Consiglio, non risponderà agli attacchi che gli furono fatti. Egli ha un programma e sinchè avrà l'appoggio del Parlamento saprà attuarlo; quando quell'appoggio gli mancasse egli saprebbe fare il suo dovere.

Crede di doversi limitare strettamente alla legge presente ed ai fini suoi; e la legge non è che la conseguenza di leggi già esistenti; e se qualche cosa vi è da deplorare è il ritardo eccessivo nell'attuazione dell'ordinamento militare.

Ricorda di aver sempre dato il suo voto alle misure di difesa del paese proposte da tutti i ministri della guerra, anzi di avere egli e gli amici suoi dai loro banchi di deputati spinto il Governo a presentare al Parlamento i disegni di legge, che autorizzavano le spese necessarie per l'esercito.

Si è detto che le forze economiche del paese e la situazione finanziaria non gli permettono di sostenere queste spese. Egli crede che si sia abusato di questo argomento, e che le condizioni delle nostre finanze si siano dipinte a colori più neri del giusto.

L'onorevole Baccarini ha parlato di un disavanzo di 500 milioni, mentre l'onorevole Luzzatti lo portava a 68 milioni, ed il ministro delle finanze a 57.

Sicchè l'onorevole Baccarini è incorso in un grave errore nell'apprezzare le condizioni del nostro bilancio, nè meglio ha apprezzato quelle del nostro commercio, poichè non ha riflettuto che le importazioni sono diminuite per gli approvvigionamenti che si fecero l'anno scorso in previsione del regime doganale ora vigente. In ogni modo la situazione finanziaria potrà essere discussa ed apprezzata a suo tempo.

Questa legge non è, ripete, che la conseguenza di altre leggi e le condizioni dell'Europa non permettono all'Italia ulteriori ritardi.

La posizione nostra nel Mediterraneo ci obbliga ad avere una flotta che sia valida difesa della nostra costa, e possa anche nei paesi più lontani fare rispettare i nostri connazionali.

Ieri l'onorevole Cavalletto interruppe un oratore che sosteneva la convenienza di una politica modesta e casalinga, gridando la parola: *Campoformio*, ed ebbe ben ragione.

Egli non sa se una guerra possa essere vicina; sarebbe imprudente fare profezie. In ogni modo molte sono le cause che potrebbero produrre uno scoppio, ed è necessario che l'Italia sia preparata a fare in ogni caso il suo dovere. (Approvazioni).

La politica estera del Governo a torto fu detta provocatrice. Del resto alleati con le potenze centrali o isolati, gli armamenti erano egualmente necessari. Anzi isolati, dice, avremmo dovuto essere più forti. (Bravo!) L'onorevole Prinetti ha detto che l'Italia dovrebbe essere moderatrice in Europa.

Ma i moderatori devono essere forti (Benissimo!) i consigli dei deboli sono non curati o disprezzati. (Vivissime approvazioni).

Alcuni avvezzi per molti anni ad attendere il verbo da Parigi o da Berlino si dolgono che il Governo, conscio della dignità e della forza d'Italia, abbia voluto metterla in condizioni di uguaglianza con le grandi potenze. (Vivissime approvazioni).

Furono citati i nomi di Mazzini e di Garibaldi; egli crede che a ragione si sarebbero potuti invocare i nomi di Vittorio Emanuele e di Cavour.

Egli ieri mentre parlava qualcuno degli avversari di questa legge ha invidiato quei grandi morti. Se essi avessero dovuto assistere ad una discussione simile avrebbero versato lagrime di dolore e di vergogna. (Applausi).

Dacchè egli è stato al Governo ha fatto tutto il possibile per mantenere alto il prestigio d'Italia; e sinchè egli rimarrà al suo posto non devierà dalla politica che ha sinora seguita. (Approvazioni vivissime).

Il Governo mancherebbe al suo dovere se non mettesse su questa legge le quistione di fiducia. (Approvazioni).

BACCARINI, per fatto personale, spiega quello che egli ha detto intorno alle condizioni del bilancio.

CAVALLOTTI ritira il suo ordine del giorno e voterà contro quello accettato dal Governo.

PANTANO mantiene il suo ordine del giorno.

BRANCA ritira il suo ordine del giorno, si asterrà nella questione di fiducia, e voterà sugli articoli della legge.

BACCARINI ritira pure il suo ordine del giorno e si asterrà dal votare.

SONNINO e CADOLINI ritirano i loro ordini del giorno, e dichiarono che voteranno quello accettato dal Governo.

NICOTERA dichiara di ritirare il suo ordine del giorno, e di votare quelo accettato dal Governo. Egli è dolente che si sia posta la questione di fiducia; perchè non si è ancora discusso l'indirizzo ge-

[illegible] del Governo, nel quale, come è ora composto, egli non può avere fiducia.

In ogni modo poichè la questione fu posta egli imiterà quel che faceva l'onorevole Crispi, quando era al Governo l'onorevole Depretis, e voterà l'ordine del giorno accettato dal Ministero, pur riservando per l'avvenire la sua libertà d'azione.

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta l'ordine del giorno Geymet.

PRESIDENTE mette a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Pantano.

(Non è approvato).

PRESIDENTE annunzia che sull'ordine del giorno Geymet hanno chiesto l'appello nominale gli onorevoli Grossi, Bufardeci, Anzani, Novelli, Orsini, Caterini, Oddone, Alimena, Reale, Sprovieri, Scarselli, Papa, Nicoletti, Colaianni, Farina, Grassi Pasini.

Chi approva quell'ordine del giorno risponderà *sì*, chi non l'approva risponderà *no*.

DE SETA, segretario, fa la prima e la seconda chiama.

Hanno risposto *sì*:

Adamoli — Albini — Alimèna — Amadei — Andolfato — Antoci — Anzani — Arbib — Arnaboldi.

Baccelli Guido — Baglioni — Balenzano — Balestra — Barazzuoli — Barsanti — Basteris — Bastogi — Berio — Berti — Bonacci — Bonajuto — Bonardi — Bonasi — Borgatta — Borromeo — Boselli — Bottini Enrico — Briganti-Bellini — Brin — Bufardeci — Buonomo — Buttini Carlo.

Cadolini — Cafiero — Calciati — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Canzi — Capoduro — Capone — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carnazza-Amari — Casati — Castoldi — Caterini — Cavalieri — Cavalletto — Cerruti — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chiaves — Chigi — Chinaglia — Cocco Ortu — Colaianni — Colonna Sciarra — Coppino — Correale — Corvetto — Costantini — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curcio.

Damiani — D'Ayala-Valva — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — De Lieto — De Renzis Francesco — De Riseis — De Rolland — De Seta — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Dini — Di Rudinì — Di San Donato — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ellena — Episcopo.

Fabrizj — Fagiuoli — Falconi — Fani — Farina Luigi — Ferri Felice — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Flaùti — Florenzano — Fornaciari — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti.

Gagliardo — Galli — Gallo — Gandolfi — Gangitano — Garelli — Garibaldi Menotti — Gattelli — Genala — Gentili — Geymet — Gianolio — Ginori — Giolitti — Giordano Ernesto — Giusso — Grassi Paolo — Grassi Pasini — Grimaldi — Grossi — Guglielmi.

Indelli — Inviti.

Lacava — Lanzara — La Porta — Lazzaro — Levi — Lorenzini — Luchini Odoardo — Luciani — Lugli — Luzi — Luzzatti.

Magnati — Maldini — Maranca Antinori — Marcatili — Marchiori — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Marselli — Martini Ferdinando — Martini Giovan Battista — Marzin — Maurogònato — Menotti — Mirri — Mocenni — Morzani — Mordini — Morelli — Morini — Morra.

Napodano — Narducci — Nasi — Nicoletti — Nicolosi — Nicotera Nocito — Novelli.

Oddone — Odescalchi — Orsini-Baroni.

Palberti — Pandolfi — Panunzio — Papa — Parpaglia — Passerini — Pelagatti — Pelloux — Penserini — Peyrot — Placido — Plastino — Poli — Pompilj — Pugliese Giannone.

Quartieri.

Raggio — Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Ricotti — Romanin Jacur — Roncalli — Ruspoli.

Sacchetti — Sagarriga — Sanguinetti — Santi — Saporito — Scarselli — Serra Vittorio — Silvestri — Sola — Solimbergo — Sonnino — Sprovieri — Suardo.

Tajani — Taverna — Tenani — Teti — Tittoni — Tomassi — Tommasi Crudeli — Tondi — Torraca — Trinchera — Trompeo — Turbiglio — Turi.

Vaccai — Valle — Velini — Vigoni — Villani — Visocchi — Vollaro.

Zanardelli — Zanolini — Zeppa — Zucconi.

Hanno risposto *no*:

Armirotti — Aventi.

Basetti — Bertana — Bertollo — Bobbio — Bonfadini.

Caldesi — Carmine — Cavallotti — Colombo — Costa Andrea.

D'Arco — Diligenti.

Fazio — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri Enrico.

Gabelli Aristide — Gabelli Federico — Galimberti — Gamba — Gherardini.

Lucca.

Maffi — Marcora — Mattei — Meardi — Meyer — Miniscalchi — Moneta.

Panizza — Pantano — Papadopoli — Plebano — Prinetti.

Rubini.

Sacchi — Sani — Speroni.

Tegas.

Vendemini — Villanova.

Si sono astenuti:

Baccarini — Bonghi — Branca.

Ercole.

Guicciardini.

Mel.

Peruzzi.

Roux.

Seismit Doda.

Toaldi.

Sono in congedo:

Agliardi.

Badini — Boneschi — Bruschettini.

Cibrario — Cittadella — Clementi — Conti — Cordopatri — Costa Alessandro — Curioni.

Delvecchio — Demaria — Di Broglio — Di Groppello — Di Marzo.

Faldella — Falsone — Franzi — Franzosini.

Gerardi — Guglielmini.

Lazzarini.

Maluta — Massabò — Miceli — Mussi.

Nanni.

Oliverio.

Pascolato — Pasquali — Petroni — Pullè.

Righi — Rizzardi — Romano.

Salandra — Simeoni.

Testa — Toscano.

Villa.

Zainy — Zuccaro.

Sono ammalati:

Araldi.

Baccelli Augusto.

Cairoli — Carboni.

Della Rocca — Di San Giuliano.

Mancini — Mascilli — Mazza — Mocca.

Palizzolo — Pianciani.

Spaventa.

Vigna.

In missione:

Cagnola.

PRESIDENTE comunica alla Camera il risultamento della votazione.

Hanno risposto *sì* 231
Hanno risposto *no* 45
Si sono astenuti 10

(La Camera approva l'ordine del Giorno Geymet).

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che domani si tengano due sedute per finire la discussione dei provvedimenti militari e ferroviari.

(È così stabilito).

PRESIDENTE annunzia che il ministro delle finanze essendo ammalato, non potrà aver luogo domani l'esposizione finanziaria.

La seduta termina alle 7,5.

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica 23 dicembre 1888.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10.10.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE comunica le conclusioni della Giunta, dal'e quali risulta non contestabile l'elezione dell'onorevole prof. Pietro Loreta pel 1º collegio di Bologna.

Lo dichiara quindi eletto, salvo casi di incompatibilità.

TORRACA presenta la relazione sul disegno di legge relativo a pensioni ad impiegati ed inservienti degli istituti d'istruzione che da provinciali e comunali diventano governativi.

Seguito della discussione sul disegno di legge per spese straordinarie militari.

FERRARIS parla sull'art. 1º. Vorrebbe che fosse votata la prima parte dell'articolo stesso, e differita la seconda.

BACCARINI non sa comprendere qual necessità vi sia di inscrivere tutta la somma richiesta nel corrente esercizio, mentre non potrà essere spesa che in parte, durante questo periodo. Tuttavia non si assumerà la responsabilità di votar contro.

RICOTTI chiede schiarimenti al relatore circa lo stanziamento parziale delle somme per le fortificazioni della Spezia. Afferma poi che dall'anno 1870 al 1878 non si fece per la difesa meno di quello che si è fatto nel periodo susseguente.

DE RENZIS, relatore, risponde che basta l'esame dei bilanci per dimostrare che, per la difesa del paese, si è speso dopo il 1885 più che negli anni precedenti, e che il dissidio fra gli uomini tecnici, cui ha attribuito la ritardata difesa delle coste, se è una conseguenza logica dell'unilateralità delle vedute dei tecnici stessi, non è tuttavia meno produttivo di dannose conferenze.

Ritiene poi necessario, per la stessa difesa di Roma, un campo trincerato a Capua, e però la Commissione ha insistito perchè si desse mano alle fortificazioni relative.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, rinnova all'onorevole Baccarini le dichiarazioni fatte ieri, che, per regolarità amministrativa, non può rinunziare ad alcuna parte dei fondi richiesti.

E sullo stesso argomento risponde all'onorevole Ferraris che, mentre con le leggi del 1879 e 1880 si era già fatto il riparto annuale degli impegni, tale riparto non si trova nella legge del 1885.

Ricorda poi di aver sempre propugnato la necessità di fortificare Capua, e di aver anzi egli stesso nel 1884 proposto uno stanziamento per quello scopo.

PERUZZI, presidente della Commissione, in relazione ai concetti sostenuti dalla minoranza della Commissione, propone che l'articolo si voti per divisione; giacchè la minoranza stessa, non ostante la piena fiducia nel Ministero, non può accordare le somme che il Governo chiede in aggiunta a quelle votate con la legge del 1885.

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara che considererebbe come rigetto della legge l'accoglimento della riduzione proposta dalla minoranza della Commissione.

(Approvasi l'articolo primo proposto dal Ministero).

PERUZZI, presidente della Commissione, propone che si sopprima il n. 2 dell'articolo secondo.

(La Camera approva gli art. 2 e 3 come furono proposti dal Ministero).

BACCARINI trova inutile l'art. 4, aggiunto dalla Commissione, col quale si autorizza il Governo a provvedere ad economia ed a stipulare contratti a partito privato, giacchè esso non fa che accordare una facoltà concessa dalla legge di contabilità. E in ogni modo domanda che, invece di una trattativa privata, il Governo proceda con licitazioni private fra le ditte che presentino le necessarie garanzie.

FERRARIS MAGGIORINO si associa alle considerazioni dell'onorevole Baccarini.

ROUX propone che, al secondo comma si aggiungano le parole: gli elenchi *degli acquisti fatti*. Propone inoltre che siano esclusi dalle disposizioni di questo articolo alcuni lavori da farsi negli arsenali di Spezia, Taranto e Venezia.

Visocchi raccomanda al ministro di chiamare alle trattative private i principali industriali di tutte le provincie del regno.

DE RENZIS, relatore, accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Roux intorno agli arsenali di Spezia, Taranto e Venezia, e risponde agli onorevoli Baccarini e Ferraris difendendo l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione, e delle cui disposizioni il Governo non userà se non nei casi di urgenza assoluta.

Aggiunge essere evidente che il ministro, come chiese l'onorevole Baccarini, non potrà a meno di invitare alle trattative private tutti coloro che diano affidamento di poter rispondere alle esigenze.

BERTOLE'-VIALE, ministro della guerra, conferma le parole del relatore, facendo le dovute riserve per le forniture di oggetti i cui produttori hanno brevetti di privativa.

BRIN, ministro della marina, si associa a queste dichiarazioni.

FERRARIS MAGGIORINO non è persuaso delle ragioni addotte dagli onorevoli ministri.

DE RENZIS, relatore, risponde che non si danno al Governo che le facoltà necessarie per evitare la lunga procedura ordinaria.

BACCARINI afferma che buona parte dei lavori di difesa proposti non differiscono in nulla dai lavori ordinari. Dunque non v'ha ragione di seguire per essi una procedura straordinaria; molto più che pel materiale da guerra il Governo ha già queste facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, domanda se questo articolo escluderà il sindacato della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

BERTOLE'-VIALE, ministro della guerra, dichiara che nessuno pensa di sottrarsi al sindacato della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

BACCARINI ritira la sua proposta.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 4 con l'emendamento proposto dall'onorevole Roux, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Discussione del disegno di legge per lavori di ferrovie d'indole militare.

PRESIDENTE ne dà lettura.

BACCARINI ringrazia il ministro che nella sua relazione ha reso giustizia alle osservazioni da lui fatte nella memorabile discussione ferroviaria del 1885. Ora però è costretto di far nuove osservazioni su questo disegno di legge.

Domanda quindi ragione delle somme assegnate per raddoppiamento di binari, e di quelle stanziate per materiale mobile.

GENALA è costretto a rilevare alcune inesattezze nella relazione della Commissione. Ricorda come fu costituita la Cassa per gli aumenti patrimoniali, ed a quali bisogni fu stabilito che essa dovesse provvedere. Ora questi 56 milioni non sono richiesti per aumenti di traffico ma per necessità militari; era quindi naturale che nel 1885, quando quella Cassa fu istituita, il Governo non pensasse a metterla in grado di provvedere a bisogni estranei al fine che si proponeva.

Con dati statistici risponde agli appunti che furono mossi alla sua amministrazione nella relazione del ministro ed in quella della Commissione e li dimostra infondati.

Dichiara all'onorevole Baccarini che le Casse per gli aumenti patrimoniali cominciarono a funzionare precisamente nel tempo che fu previsto dal Governo.

Domanda al ministro come si faccia a provvedere alle spese previste nella tabella annessa alla legge in 86 milioni, mentre nell'articolo 2 si autorizza il Governo a procurarsi solo la somma di 84 milioni.

Raccomanda al Governo di pensare ad impiegare in questi lavori il personale straordinario che le Società ferroviarie avrebbero dovuto assumere al loro servizio.

GABELLI FEDERICO, dopo aver risposto ad alcune osservazioni dell'onorevole Genala, lamenta che questi provvedimenti si discutano in queste condizioni, e che il ministro della guerra dia un passaporto al ministro dei lavori pubblici, per gli 86 milioni necessari a migliorare il materiale ferroviario.

Voterà provvedimenti di questa natura soltanto quando il Governo avrà esposto quale sia lo stato delle nostre ferrovie; ad occhi chiusi non concederà 86 milioni.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, dichiara di trovarsi a disagio tra l'onorevole Genala, che, ministro, presentò e sostenne le convenzioni ferroviarie, e gli onorevoli Baccarini e Gabelli che strenuamente le combatterono (Ilarità). Dirà quindi poche cose, non parendogli il momento di fare un'ampia discussione.

Risponde all'onorevole Gabelli che il confronto fatto da lui tra Francia ed Italia circa al materiale ferroviario è assai esagerato, ma in ogni modo, se fosse esatto, sarebbe un argomento di più in favore di questa legge.

Dà spiegazioni all'onorevole Baccarini, e lo assicura che, se le somme già stanziate con altre leggi non furono tutte spese, furono però in gran parte impegnate, sicchè le opere presto saranno compiute.

Espone in quali condizioni di inferiorità di fronte alle ferrovie estere si trovino le italiane in fatto di doppii binarii.

Era quindi urgente di provvedere, e per alcune linee erano necessarii provvedimenti immediati.

Risponde all'onorevole Genala che le previsioni di aumenti nei prodotti delle ferrovie non si verificarono, sicchè fu necessario questo disegno di legge per mettere la Cassa per gli aumenti patrimoniali in grado di sodisfare ai bisogni del traffico.

In quanto al personale straordinario, dichiara di aver fatto presso la Società i debiti uffici per fare eseguire le leggi.

Confida che la Camera approverà questi provvedimenti.

BACCARINI ripete due domande che aveva già fatte al ministro. Dei 27 milioni votati in altra legge per raddoppiamento di binarii, quanti se ne sono spesi, e quanti chilometri di doppio binario si sono costruiti? Chiede poi spiegazioni su due cifre che sono nella relazione sull'assestamento del bilancio.

E poichè l'onorevole ministro ha parlato del personale ferroviario, l'oratore raccomanda che sieno osservate le leggi sia per il personale addetto all'esercizio che per quello addetto alle costruzioni.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, assicura che ha già richiamato a sè la questione degli straordinarii.

Ripete poi che, se è in ritardo a presentare la relazione sulle costruzioni, ciò dipende dalla circostanza ch'egli intende presentare relazioni che esauriscano l'argomento, e non lascino dubbii.

Dà poi schiarimenti sull'emissione delle obbligazioni relativamente al servizio della Cassa per gli aumenti patrimoniali ed alla provvista del materiale mobile.

Aggiunge che sono già impegnati 25 milioni per l'acquisto di rotaie; perchè egli considera quella dei doppi binarii come la necessità più urgente.

Voci Ai voti! ai voti!

BRANCA contesta l'affermazione del ministro che la Commissione sia stata unanime, giacchè nella relazione è accennato l'unico punto sul quale la unanimità non si è verificata.

GENALA prende atto delle dichiarazioni del ministro, dalle quali risulta che sono terminate quelle dispersioni dei redditi che si verificavano prima delle Convenzioni.

Rinnova poi la raccomandazione al ministro di approfittare dei migliori elementi del personale straordinario per le nuove costruzioni.

DE RENZIS, relatore, si rimette a quanto ha già scritto nella relazione, e raccomanda alla Camera di approvare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, accetta la raccomandazione dell'onorevole Genala e l'ordine del giorno della Commissione.

(Sono approvati i due articoli del disegno di legge e le annesse tabelle).

PRESIDENTE pone a partito il seguente ordine del giorno della Commissione:

« La Camera invita il Governo a fare intraprendere colla massima sollecitudine, gli studi per il raddoppiamento del binario sul tronco Chiusi-Arezzo-Firenze, accelerando nel tempo medesimo la costruzione della linea Firenze-Faenza ».

(È approvato).

Dispone che si faccia la votazione dei due disegni di legge.

DE SETA, segretario, fa la chiama.

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli — Albini — Amadei — Antoci — Arbib — Arnaboldi.

Baccarini — Baccelli Guido — Baglioni — Balestra — Basetti — Berio — Bertana — Berti — Bianchi — Bobbio — Bonacci — Bonfadini — Borgatta — Borromeo — Boselli — Bottini Enrico — Branca — Briganti Bellini — Brin — Bufardeci — Buonomo — Buttini Carlo.

Cadolini — Calciati — Cambray-Digny — Canzi — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carmine — Carnazza-Amari — Casati — Castoldi — Caterini — Cavalieri — Cavalletto — Cavallotti — Cerruti — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chigi — Coccapieller — Cocco Ortu — Colaianni — Colonna-Sciarra — Coppino — Correale — Corvetto — Costa Andrea — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curcio.

Damiani — D'Ayala-Valva — De Bassecourt — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — De Lieto — Della Rocca — De Renzis Francesco — De Riseis — De Rolland — De Seta — De Zerbi — Di Belmonte — Di Blasio Scipione — Di Collobiano — Dini — Di San Donato — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ellera — Ercole.

Fabrizj — Fagiuoli — Fani — Farina Luigi — Fazio — Ferracciù — Ferri Enrico — Ferri Felice — Filì-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Florenzano — Fornaciari — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti.

Gagliardo — Galli — Gallo — Gangitano — Garibaldi Menotti — Genala — Gentili — Geymet — Gherardini — Gianolio — Giolitti — Giordano Ernesto — Giusso — Grassi Pasini — Grimaldi.

Indelli.

Lacava — Lanzara — La Porta — Lazzaro — Levi — Lorenzini — Lucca — Luciani — Luzzatti.

Maldini — Marcatili — Marcora — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Marselli — Martini Ferdinando — Marzin — Mattei — Maurogònato — Mel — Menotti — Meyer — Mirri — Mocenni — Moneta — Monzani — Mordini — Morelli — Morini — Morra.

Napodano — Narducci — Nicolosi — Nicotera — Nocito — Novelli.

Oddone — Odescalchi.

Palberti — Panizza — Papa — Parpaglia — Passerini — Pelagatti — Pelloux — Peruzzi — Peyrot — Plastino — Plebano — Poli — Pompilj — Pugliese Giannone.

Quartieri.

Raggio — Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Ricotti — Romanin-Jacur — Roncalli — Roux — Ruspoli.

Sacchetti — Sanguinetti — Santi — Saporito — Seismit-Doda — Serra Vittorio — Silvestri — Solimbergo — Sonnino — Speroni — Sprovieri — Suardo.

Taverna — Tegas — Tenani — Tittoni — Toaldi — Tomasi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Trompeo.

Vaccai — Vallo — Velini — Visocchi.

Zanardelli — Zeppa.

Sono in congedo:

Agliardi — Angeloni.
Badini — Barazzuoli — Barsanti — Basteris — Benedini — Bonasi — Boneschi — Bruschettini.
Caldesi — Canevaro — Capoduro — Cardarelli — Castelli — Cefaly — Chiaves — Chiesa — Chinaglia — Cipelli — Cittadella — Clementi — Codronchi — Comini — Conti — Cordopatri — Costa Alessandro — Cuccia — Curati — Curioni.
D'Adda — De Cristofaro — Delvecchio — De Mari — De Maria — De Pazzi — Di Breganze — Di Broglio — Di Groppello — Di Marzo.
Fabbricotti — Faina — Falconi — Faldella — Falsone — Franzi — Franzosini.
Galimberti — Gallotti — Gandolfi — Gattelli — Gerardi — Ginori — Giovannini — Gorio — Guglielmi — Guglielmini.
Imperatrice — Inviti.
Lagazi — Lazzarini — Luchini Odoardo — Lugli — Luporini — Luzzi.
Maluta — Maranca Antinori — Marchiori — Massabò — Morana — Mussi.
Nanni.
Oliverio — Orsini Baroni.
Palitti — Pandolfi — Papadopoli — Pascolato — Pasquali — Pellegri — Petroni — Pullè.
Righi — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Romano.
Salandra — Sanvitale — Seniso — Simeoni — Sola.
Testa — Torrigiani — Toscano.
Vayra — Villa — Vollaro.
Zainy — Zuccaro — Zucconi.

Sono ammalati:

Araldi.
Baccelli Augusto.
Cairoli — Carboni.
Di San Giuliano.
Mancini — Mascilli — Mazza — Mosca.
Palizzolo — Peirano — Pianciani.
Spaventa.
Vigne.

In missione:

Cagnola.

PRESIDENTE proclama il seguente risultato della votazione.

Spese straordinarie militari:

Favorevoli	172
Contrari	35

Lavori e provviste d'interesse militare per le strade ferrate in esercizio:

Favorevoli	175
Contrari	32

(La Camera approva).

PRESIDENTE estrae a sorte i seguenti nomi dei deputati i quali, insieme all'ufficio di Presidenza, dovranno recare alle Loro Maestà gli auguri di capo d'anno: Bonasi, Badaloni, Di Marzo, Arbib, Vayra, Garavetti e Solimbergo.

MARTINI FERDINANDO propone che la Camera si aggiorni fino al 15 gennaio prossimo, e manifesti la sua riconoscenza al presidente per il modo col quale ha diretto i lavori di questa Sessione. (Vivi e prolungati applausi).

PRESIDENTE ringrazia e pone a partito la proposta dell'onorevole Martini.

(E' approvata).

La seduta termina alle 3.35.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TUNISI, 22. — La Camera di commercio francese votò una mozione in cui prega il ministro residente, Massicault, di telegrafare al ministro degli esteri, Goblet, che il progetto doganale franco-tunisino è una questione di vita o di morte per la Colonia francese e che quindi è necessario che egli usi la sua influenza perchè sia votato.

ALGERI, 22. — Il Consiglio municipale ha approvato ad unanimità una mozione di protesta contro il progetto doganale franco-tunisino presentato dal governo alla Camera, ed ha espresso il voto che la Camera lo respinga.

BELGRADO, 22. — I progressisti influenti di Belgrado, dietro proposta di Garachanine, motivata dalla sconfitta avuta nelle elezioni generali per la grande Scupcina, decisero lo scioglimento del loro partito e la cessazione della pubblicazione del giornale il *Videlo.*

LONDRA, 23. — Si telegrafa da Suakim che vi si parla della prossima partenza di parte delle truppe. Il battaglione di sudanesi andrebbe a Wady Halfa.

Un consiglio si è costituito per fare un'inchiesta sul fatto che, nell'ultimo combattimento, molte armi bianche si ruppero o rimasero torte. Tale inchiesta sarà segreta.

BRUXELLES, 23. — Il Re dei Belgi ricevette ieri un telegramma dall'Isola di San-Thomè, che conferma la notizia dell'arrivo di Stanley sull'Aruwimi. Nello Stato del Congo si comincia a credere che tale notizia sia vera.

SOFIA, 22 — La maggioranza parlamentare insiste presso Stambuloff onde mantenga il Gabinetto senza modificazioni; ma se i conservatori Stoiloff e Natchovich persistessero nelle loro dimissioni, verranno sostituiti da due altri del partito nazionale-liberale per avere un Gabinetto omogeneo.

Oggi, il Principe Ferdinando rifiutò udienza al presidente dell'Assemblea.

COSTANTINOPOLI, 22. — Le ratifiche della Convenzione pel Canale di Suez furono scambiate oggi.

LONDRA, 22. — Camera dei Comuni. — È approvata in terza lettura la legge di finanza.

La chiusura del Parlamento avrà luogo lunedì.

STETTINO, 22. — L'Imperatore Guglielmo ha consegnato i nuovi nastri per la bandiera al reggimento delle guardie ed ha pranzato al Casino degli ufficiali.

MADRID, 22. — Vi fu, alla Camera, un incidente circa un'aggressione, di cui era stato vittima, avant'ieri, il direttore del giornale *La Correspondencia militar* da parte di tre ufficiali di stato maggiore, per avere il giornale difeso vivamente il progetto militare del generale Cassola, biasimando gli ufficiali di stato maggiore.

Cassola, rispondendo ad un'interrogazione, disse che appoggiava i giornali che approvano le riforme militari, ma che non voleva dare altre spiegazioni.

Canovas del Castillo pronunziò un vivace discorso, dicendo che il governo deve essere inesorabile allorchè si tratta della disciplina militare. Soggiunse che egli desidera la libertà della stampa illimitata, ma che, nelle questioni di disciplina dell'esercito, bisogna essere ancora più reazionari di Cassola (Grandi applausi). Concluse che se fosse al potere, non permetterebbe neppure i Circoli militari (Applausi).

L'incidente fu chiuso.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 22 dicembre 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 70 72½ 75	97 72½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 85
Detto Rothschild	1° decem. 1888	—	—	»	»	97 75
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	465 »	465 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500	»	»	476 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1/2 0/0	»	500	500	»	»	502 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	620 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	100	»	»	590 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	410 »
Dette Ferrovie della Sicilia	1° luglio 1888	500	500	»	»	622 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	385 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° gennaio 1888	500	500	»	»	568 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	535 »
Dette Banca Provinciale	1° luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	908 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1395 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1140 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	300	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	460	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	330 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	»	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1888	150	150	»	»	220 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	475 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	600 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0/0, Emissione 1887 e 1888	1° luglio 1888	500	500	»	»	305 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 % (oro)	»	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	498 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	443 »
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 % (oro)	»			»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 ½	Francia	90 g.	»	»	99 87½
	Parigi	chèques	»	»	101 05
5	Londra	90 g.	»	»	25 28
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 %, 1ª grida 97,75, 77½, 80, fine corr.
Az. Banca Romana 1160, fine corr.
Az. Banca Generale 659, fine corr.
Az. Banca di Roma 770, 765, 760, 755, 753, 750, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1845, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 338,50, 339, 340, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 898, 901, 902, 903, fine corr.
Az. Soc. Generale per l'illuminazione 96,50, 96,25, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 323, 323,50, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 21 dicembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 784.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 614.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 61 812.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 60 520.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 20 dicembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97,676.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95,506.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 61,812.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 60,520.

V. Trocchi, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale